

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 ottobre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 8.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e disposizioni di coordinamento normativo.** (16R00290)..... Pag. 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 6.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015.** (16R00396)..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2016, n. 7.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018.** (16R00397)..... Pag. 6

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2016, n. 4.

**Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino.** (16R00327)..... Pag. 10

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 2016, n. 9.

**Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».** (16R00262)..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 aprile 2016, n. 14.

**Modifiche al regolamento sulle procedure di protocollo e l'Amministrazione provinciale digitale.** (16R00263)..... Pag. 29

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile  
2016, n. 069/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.** (16R00280). Pag. 33



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 070/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).** (16R00281) .. Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 071/Pres.

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).** (16R00282) .. Pag. 38

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2016, n. 4.

**Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.** (16R00297) .. Pag. 43

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 26.

**Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla l.r. 39/2000.** (16R00307)..... Pag. 65

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 27.

**Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010.** (16R00308)..... Pag. 66

## RETTIFICHE

### AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 concernente: «Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015. Avviso tecnico di errore materiale.» (16R00310) .. Pag. 68



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 8.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e disposizioni di coordinamento normativo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali») è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. In attuazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL), con sede presso il consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Composizione*). — 1. Il CAL è composto da:

a) i presidenti delle province della Regione o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti;

b) il sindaco della città metropolitana di Torino o, se ricopre una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco;

c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o, se ricoprono una delle cariche di cui alle lettere a), b) e g), dai vicesindaci;

d) due presidenti di unioni montane;

e) tre rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui due rappresentanti di comuni montani;

f) tre rappresentanti di comuni o di unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui un rappresentante di comuni montani e un rappresentante di comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti;

g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, se non ricoprono una delle cariche di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) sono designati secondo le modalità di cui all'art. 4.».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Partecipazione di altri soggetti alle sedute del CAL*). — 1. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta, il primo firmatario della proposta di legge all'ordine del giorno, nonché l'Ufficio di Presidenza delle commissioni consiliari interessate.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Modalità di elezione e di designazione dei componenti non di diritto*). — 1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono eletti secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 5, comma 2, da una assemblea composta dai presidenti delle unioni montane, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del consiglio regionale, il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più anziano. Ai fini della surroga dei componenti decaduti è altresì predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.

2. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.

3. L'assemblea di cui al comma 2 è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.



4. Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 2, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco di non meno di quattordici e non più di venti candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.

5. Se l'assemblea di cui al comma 2 non perviene alle designazioni, il Presidente del consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.

6. Ai fini della surroga dei componenti decaduti, l'assemblea di cui al comma 2 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio.».

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Rinnovo del CAL*). — 1. Le operazioni per il rinnovo del CAL si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, su convocazione del Presidente del consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.

2. L'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale definisce, con deliberazione, le modalità di costituzione e svolgimento delle assemblee di cui all'art. 4, commi 1 e 2, nonché le modalità di predisposizione delle designazioni e delle graduatorie ai fini delle eventuali surroghe.».

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Nomina e insediamento*). — 1. Il Presidente del consiglio regionale, sulla base delle elezioni e delle designazioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.

2. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL.».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Durata in carica, decadenza e surroga*). — 1. Il CAL rimane in carica quanto il consiglio regionale.

I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza non opera se sono riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o se assumono una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'art. 2, comma 1.

2. Per i componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, la decadenza opera automaticamente dopo la quarta assenza consecutiva alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

3. Il Presidente del consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dei commi 1 e 2, del componente designato, il Presidente del consiglio regionale procede alla surroga con il primo della relativa graduatoria di cui all'art. 4, commi 1 e 6.

4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 4, commi 1 e 6, il Presidente del consiglio regionale convoca tempestivamente le assemblee di cui all'art. 4, commi 1 e 2, al fine di procedere a nuove elezioni e designazioni.

5. Nelle more di quanto previsto dal comma 4, il CAL può validamente continuare a svolgere le sue funzioni.».

#### Art. 8.

##### *Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 30/2006 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Organi del CAL*). — 1. Sono organi del CAL:

*a)* l'assemblea, composta ai sensi dell'art. 2 e con le funzioni di cui all'art. 11;

*b)* il Presidente, che presiede l'assemblea e l'ufficio di presidenza, ne dirige i lavori ed esercita ogni altra funzione attribuita dal regolamento interno di cui all'art. 9;

*c)* l'ufficio di presidenza, che, salva diversa determinazione del regolamento interno, è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da sette segretari, con le funzioni di cui all'art. 11-bis.».

#### Art. 9.

##### *Modifica all'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione delle materie da trattare.».



## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale  
7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Organizzazione e funzionamento*). — 1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l'ufficio di presidenza.

2. Il CAL delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del proprio regolamento.

3. Le sedute del CAL sono pubbliche.

4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato con due successive deliberazioni approvate entrambe a maggioranza dei suoi componenti.

5. Dopo la prima deliberazione, la proposta di regolamento è trasmessa al consiglio regionale che può richiedere, entro trenta giorni, modifiche attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e consiglio regionale. In tal caso il CAL, in seconda deliberazione, recepisce le modifiche.

6. Il regolamento del CAL è pubblicato sul sito istituzionale del consiglio regionale.

7. Il consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e personale del consiglio stesso.»

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale  
7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Rimborso spese*). — 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle rispettive sedute, un gettone di presenza pari a euro 27,00 e un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, con esclusione del rimborso chilometrico.»

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale  
7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Funzioni dell'assemblea*). — 1. L'assemblea esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di legge relativi a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle

funzioni attribuite agli stessi e sui progetti di legge di conferimento delle funzioni amministrative;

b) sui disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione e di assestamento di bilancio, relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali;

c) sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali;

d) su ogni altra questione demandata dalle leggi al CAL.

2. L'assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

a) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in consiglio regionale, se richiesto dalla giunta o dal consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;

b) propone al Presidente della giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasivi delle competenze degli enti locali;

c) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;

d) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

e) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

3. L'assemblea delibera, altresì, sulle materie di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, se ne fanno richiesta:

a) un terzo dei componenti del CAL, secondo le modalità stabilite dal regolamento;


b) tre componenti dell'ufficio di presidenza, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11-*bis*, comma 6.

4. L'assemblea delibera sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 3.

5. Salvo diverso termine espressamente previsto da specifiche disposizioni normative, i pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni su richiesta della maggioranza dei componenti dell'assemblea stessa.

6. I termini di cui al comma 5 possono essere modificati dal Presidente del consiglio regionale, anche su eventuale richiesta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel caso in cui un progetto di legge è esaminato in sede legislativa.

7. In caso di mancanza del numero legale, l'ufficio di presidenza, all'unanimità, può definire se convocare nuovamente l'assemblea ovvero se procedere in sostituzione della stessa.»



## Art. 13.

*Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale  
7 agosto 2006, n. 30*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 30/2006 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Competenze dell'ufficio di presidenza*). — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, comma 3, l'ufficio di presidenza esprime parere obbligatorio sulle proposte di regolamento relative a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali.

2. L'ufficio di presidenza, dandone opportuna informativa all'assemblea, esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

a) formula proposte sulle materie di cui all'art. 11, comma 1, lettera d);

b) stabilisce il programma di lavoro dell'assemblea;

c) esercita ogni altra funzione o compito ad esso attribuito dal regolamento interno;

d) esamina le questioni relative all'interpretazione del regolamento interno e ne propone eventualmente la revisione all'assemblea.

3. L'ufficio di presidenza svolge, inoltre, l'istruttoria connessa alle competenze dell'assemblea di cui all'art. 11, nel rispetto dei termini definiti dal regolamento interno del CAL, e trasmette per via telematica a tutti i componenti del CAL tempestivamente e, ove possibile almeno cinque giorni prima della convocazione, le richieste di parere unitamente alla relativa documentazione.

4. L'ufficio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

5. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni su richiesta della maggioranza dei componenti dell'ufficio di presidenza. Detti pareri sono trasmessi, per opportuna conoscenza, anche all'assemblea.

6. Nel caso dei pareri di cui al comma 1, se non si raggiunge l'unanimità, tre componenti dell'ufficio di presidenza possono chiedere che si pronunci l'assemblea, nel rispetto del termine complessivo di trenta giorni di cui al comma 5.

7. Ai fini dell'art. 11, comma 3, l'ufficio di presidenza comunica tempestivamente, per via telematica, le richieste di parere unitamente alla relativa documentazione a tutti i componenti del CAL.

8. Ai lavori dell'ufficio di presidenza in seduta deliberante possono partecipare i componenti dell'assemblea.».

## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale  
7 agosto 2006, n. 30*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 30/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Forma, effetti ed esito dei pareri*). — 1. Il parere obbligatorio di cui agli articoli 11, comma 1, e 11-bis, comma 1, è redatto per iscritto.

2. I pareri di cui al comma 1 contengono le motivazioni in caso di diniego o parere condizionato e le eventuali osservazioni in caso di parere favorevole.

3. Decorsi i termini di cui agli articoli 11, commi 5 e 6, e 11-bis, comma 5, gli organi regionali possono comunque procedere.

4. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa, comunicata al CAL.

5. Il decorso dei termini è sospeso di diritto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento interno del consiglio regionale.».

## Art. 15.

*Abrogazione dell'art. 20 della legge regionale  
29 ottobre 2015, n. 23*

1. L'art. 20 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») è abrogato.

## Art. 16.

*Norme finali*

1. In fase di prima applicazione della presente legge l'elezione e designazione dei componenti di cui all'art. 4 avviene entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 maggio 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00290



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 6.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015.***(Pubblicata nel Supplemento n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Entrate*

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in € 261.870.352,23.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2014, in € 496.612.083,11, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2015 - in € 496.563.960,22.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 409.554.443,97, di cui € 23.488.535,80 per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2015 e € 386.065.908,17 per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

*Spese*

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in € 423.940.135,43.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2014, in € 474.567.863,65, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2015 - in € 467.935.758,93.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 626.431.149,11, di cui € 239.742.131,21 per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2015 e € 386.689.017,90 per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

*Avanzo di consuntivo*

1. L'avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 risulta stabilito in € 79.033.502,49 come segue:

Giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2015		212.475.084,40
Entrate riscosse	+	348.879.868,48
Spese pagate	-	<u>265.444.745,25</u>
Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio 2015	=	295.910.207,63
Residui attivi	+	409.554.443,97
Residui passivi	-	<u>626.431.149,11</u>
Avanzo di consuntivo dell'esercizio 2015	=	79.033.502,49

Art. 4.

*Conto generale del patrimonio*

1. La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio finanziario 2015 presenta un peggioramento patrimoniale di € 43.021.540,84 stabilito come segue:

Consistenza delle attività patrimoniali al 31.12.2015	+	1.870.676.466,90
Consistenza delle passività patrimoniali al 31.12.2015	-	<u>626.431.149,11</u>
Eccedenza attiva al 31.12.2015	+	1.244.245.317,79
Eccedenza attiva al 31.12.2014	-	<u>1.287.266.858,63</u>
Peggioramento patrimoniale al 31.12.2015	=	- 43.021.540,84

Art. 5.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015, nelle componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 luglio 2016

*Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER**(Omissis).*

16R00396



LEGGE REGIONALE 26 luglio 2016, n. 7.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 27 luglio 2016)*

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME  
DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE DI CONTABILITÀ

Art. 1.

*Inserimento del Capo VII-bis nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di contabilità)*

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modifiche è inserito il seguente:

«Capo VII-bis - Collegio dei revisori dei conti».

Art. 2.

*Inserimento degli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di contabilità)*

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modifiche sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti). — 1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato «Collegio», quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il Collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta regionale, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall'art. 34-quater, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Regione. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il

maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di ugual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali l'incarico è stato svolto. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 34-quater e durano in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

3. La composizione del Collegio si adegua alle norme vigenti in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di rispetto dell'equilibrio fra i generi.

4. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione sul registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall'art. 79, comma 3, dello Statuto;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;

d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.

5. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

a) i Consiglieri regionali in carica, i membri della Giunta regionale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i membri della competente Sezione di controllo della Corte dei conti;

c) i dipendenti della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto;

d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale, regionale e provinciale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12.

6. I componenti effettivi del Collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano o presso gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i me-



desimi incarichi presso società nelle quali la Regione o le Province, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore presso la Regione non è compatibile con l'incarico di revisore presso le Province autonome di Trento e di Bolzano o gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto.

7. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta regionale entro il termine di scadenza.

8. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
- c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

Art. 34-ter (Funzioni del Collegio dei revisori dei conti). — 1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;

b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;

c) effettua verifiche periodiche di cassa;

d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;

e) presenta annualmente al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attività svolta;

f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta regionale.

2. I pareri, le relazioni e gli altri atti del Collegio vengono redatti nelle lingue italiana e tedesca.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 34-quater (Disposizioni attuative). — 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco;

b) le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) i criteri di estrazione dall'elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità di subentro dei membri supplenti;

f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio;

g) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali, maggiorata del 20 per cento al Presidente, al netto di IVA e oneri. In ragione dell'attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell'art. 34-ter può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti, l'indennità è proporzionalmente ridotta.»


3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2016 e l'attività di vigilanza del Collegio è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, stimati nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01, titolo 1. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa è stanziata con il bilancio di previsione.

Art. 3.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente «Legge regionale di stabilità 2016»

1. Nel comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2015 dopo le parole: «Con la legge di assestamento di bilancio» sono inserite le parole: «, con le leggi di variazione di bilancio».



## Art. 4.

*Modifica dell'art. 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente «Legge regionale di stabilità 2016»*

1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 28 del 2015 le parole: «per gli esercizi 2016-2018» sono sostituite dalle parole: «per gli esercizi 2017-2018» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La copertura finanziaria per gli anni successivi è definita con legge di stabilità.».

2. A seguito di quanto disposto dal comma 1 è apportata la conseguente riduzione dello stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

## Art. 5.

*Modifica dell'art. 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modifiche «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale»*

1. All'art. 25 della legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'incarico di direttore può altresì essere conferito a personale comandato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano o dalle Province di Trento e di Bolzano, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, la qualifica di direttore o già ricopra un incarico di direzione d'ufficio. In tali casi l'incarico può essere conferito anche per una durata inferiore a quella indicata al comma 2.»;

b) i commi da 6 a 11 sono abrogati.

## Art. 6.

*Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e successive modificazioni «Disposizioni per l'assessamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)»*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'art. 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato.».

## Art. 7.

*Modifica della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 concernente «Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali»*

1. Nell'art. 2 della legge regionale n. 31 del 2015 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole: «un anno».

## Art. 8.

*Modifica della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)»*

1. Nell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2012 dopo le parole: «euro 1 milione e 160 mila» sono aggiunte le parole: «e, per gli anni 2016, 2017 e 2018, euro 1 milione e 260 mila».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a euro 100.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si provvede secondo quanto disposto dall'art. 15 della presente legge.

## Art. 9.

*Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 riguardante «Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia» e successive modifiche*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 6 del 1998 e successive modificazioni è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

## Art. 10.

*Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente «Pacchetto famiglia e previdenza sociale» e successive modifiche*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.



## Art. 11.

*Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente «Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti»*

1. Alla legge regionale n. 4 del 2014 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 13 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. È facoltà delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalità di cui all'art. 12.

3-bis. Le Province presentano ogni sei mesi al Comitato di cui all'art. 14 un rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione realizzati con le suddette risorse.»;

b) all'art. 14 comma 2 ultimo periodo le parole «in vista dell'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo o della» sono sostituite dalle seguenti «per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalità previste dall'art. 12 e la».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO

## DEL BILANCIO DI PREVISIONE

## Art. 12.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

in termini di competenza: + euro 34.752,00;

in termini di cassa: + euro 61.630.752,00.

## Art. 13.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi

finanziari 2016-2018, di cui all'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

in termini di competenza: + euro 34.752,00;

in termini di cassa: + euro 316.630.752,00.

## Art. 14.

*Allegati al bilancio*

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

## Art. 15.

*Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

## Art. 16.

*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

## Art. 17.

*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 luglio 2016

*Il vice Presidente sostituto  
della Regione*  
ROSSI

16R00397



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENINO)**

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2016, n. 4.

**Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2016)*

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PROMOZIONE DELLO SPORT PER IL TRENINO

*Sezione I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari opportunità di genere e dei settori economici, nonché di miglioramento della salute nel territorio Trentino.

2. Nel perseguire gli obiettivi di questa legge la Provincia si ispira ai principi definiti dall'Unione europea nel Libro bianco sullo sport presentato nel 2007 dalla Commissione europea.

3. La Provincia riconosce l'importanza dell'associazionismo sportivo per la realizzazione delle finalità di questa legge, individuando principalmente nell'associazionismo e nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi privilegiate per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e lo sviluppo dell'attività motoria.

4. La Provincia favorisce l'attività sportiva e motoria senza discriminazione di età, genere, nazionalità, condizione economica, abilità e condizione fisica e ne riconosce la funzione educativa di integrazione e aggregazione sociale.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

*a)* «attività sportiva»: qualsiasi forma di attività fisica finalizzata alla pratica di una disciplina sportiva svolta nel rispetto delle regole e dei codici di comportamento fissati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli;

*b)* «attività motoria»: l'attività fisica liberamente praticata per il benessere psico-fisico e per un'equilibrata crescita personale, culturale e sociale lungo tutto l'arco della vita;

*c)* «talento sportivo»: l'atleta capace e meritevole che dimostra particolari attitudini sportive degne di essere valorizzate e sostenute, anche perché raggiunga alti livelli di prestazioni sportive;

*d)* «sport giovanile»: la pratica di un'attività fisica da parte dei giovani fino a venticinque anni, che si prefigge di sviluppare, in particolare, le capacità motorie e coordinative.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sullo sport 2016».

Art. 3.

*Obiettivi*

1. In attuazione dell'art. 1 la Provincia favorisce e sostiene:

*a)* la diffusione dell'attività motoria e l'attività sportiva dilettantistica;

*b)* la pratica sportiva delle persone con disabilità;

*c)* l'attività sportiva di alto livello, anche professionistica, e la promozione dei talenti sportivi;

*d)* la formazione dei dirigenti e degli operatori dell'associazionismo sportivo;

*e)* la fruibilità degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive e dei cittadini;

*f)* la dotazione degli impianti sportivi, in relazione alla vocazione del territorio, e il loro miglioramento.

2. La Provincia valorizza l'attività sportiva e l'attività motoria quali fattori di crescita, di parità di accesso per donne e uomini, di socializzazione, di tutela della salute e di sviluppo del benessere psico-fisico, e individua quali ambiti d'intervento l'attività agonistica, quella motoria e quella rivolta a favorire lo sport per persone con disabilità, per promuovere corretti stili di vita, migliorare e mantenere le condizioni psico-fisiche della persona e per il prolungamento dello stato di autosufficienza.

3. La Provincia realizza quanto previsto dal comma 1, in particolare attraverso: il sostegno all'associazionismo sportivo, la formazione giovanile; il finanziamento di attività sportive, di manifestazioni sportive e di grandi eventi, delle attrezzature sportive, anche per le persone con disabilità, e degli impianti sportivi; la prevenzione e la tutela sanitaria degli sportivi; l'aggiornamento pro-



fessionale dei dirigenti sportivi e degli operatori; la ricerca scientifica e tecnologica; l'attività sportiva e motoria nelle istituzioni scolastiche e formative; la valorizzazione dei talenti sportivi; la realizzazione di studi, convegni e pubblicazioni per una cultura dell'attività sportiva; il contrasto agli illeciti sportivi e al doping.

#### Art. 4.

##### *Linee guida provinciali per la promozione sportiva*

1. La Provincia adotta le linee guida provinciali per la promozione sportiva per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative allo sport e all'attività motoria in ambito provinciale. Le linee guida sono definite in coerenza con il programma provinciale di sviluppo e in raccordo e coordinamento con le politiche giovanili e con le politiche nei settori economici, della salute, del lavoro, del sistema educativo provinciale, e con attenzione a favorire la partecipazione equa di genere. Esse individuano anche le aree in cui sviluppare progetti intersettoriali, nonché quanto previsto per gli impianti dall'articolo 33, comma 2.

2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali di definizione delle linee guida la Provincia, anche tramite incontri pubblici sul territorio, garantisce il coinvolgimento e il dialogo con la società civile e le istituzioni, attraverso una procedura di consultazione pubblica attivata sul sito istituzionale della Provincia; la consultazione si svolge per almeno trenta giorni.

3. Le linee guida sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito il tavolo dello sport previsto dall'art. 9, il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; durano per la legislatura e comunque fino all'approvazione delle nuove linee guida; possono essere aggiornate, in corso di legislatura, ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità.

4. Le rilevazioni e le ricerche necessarie per la conoscenza statistica del fenomeno sportivo nei suoi vari aspetti, anche con riferimento ai soggetti che praticano o curano le attività sportive nonché alle infrastrutture sportive, sono previste, in accordo con la struttura provinciale competente, nel programma statistico provinciale e realizzate secondo le disposizioni della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Le rilevazioni statistiche sono predisposte distinte anche per genere.

#### Art. 5.

##### *Carta dei diritti, e dei doveri dello sportivo*

1. La carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, predisposta su iniziativa del tavolo dello sport e approvata dalla Giunta provinciale, sentite le federazioni sportive, le discipline, sportive associate e gli enti di promozione sportiva operanti in ambito locale, contiene informazioni sui diritti e sui doveri dello sportivo per quanto attiene alla fruizione dei servizi e delle strutture sportive, all'utilizzo

dei mezzi di trasporto e all'assistenza sanitaria. La carta informa anche sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela dei luoghi d'interesse turistico, sui beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

2. La Provincia promuove la conoscenza della carta attraverso la pubblicazione sul suo sito istituzionale, la presentazione nelle scuole e nelle manifestazioni sportive e di promozione sportiva per i giovani.

#### Art. 6.

##### *Cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie*

1. La Provincia diffonde la cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie.

2. La Provincia concorre alle finalità previste dal comma 1, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle norme e dei regolamenti tecnici per l'impiantistica sportiva emanati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nonché delle norme per la sicurezza strutturale e delle condizioni generali di igiene e benessere ambientali degli impianti, in cui si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal CONI, anche attivando specifiche misure dirette al coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni sportive e dei soggetti interessati. Nell'ambito della promozione prevista da questo comma è compresa anche la diffusione della cultura della sicurezza degli spettatori e della cittadinanza che assistono o che sono presenti durante lo svolgimento degli eventi a carattere sportivo.

3. Al fine di accrescere nei praticanti le attività sportive e motorie la consapevolezza dei rischi a esse connessi, il tavolo dello sport previsto dall'articolo 9 elabora linee guida sui rischi, sulle buone pratiche e sulle norme comportamentali in relazione alle diverse attività sportive e motorie.

4. La Provincia, anche su proposta del tavolo, può organizzare convegni ed effettuare studi e ricerche, anche avvalendosi di esperti, per promuovere la conoscenza dei rischi connessi alle attività sportive e motorie.

5. Per i fini di questo articolo le società e le associazioni sportive possono presentare osservazioni e proposte strumentali all'attività programmata dal tavolo ai sensi del comma 3 e attuare studi, ricerche, sperimentazioni e indagini nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15.

6. Quando tratta le tematiche disciplinate da questo articolo, il tavolo è integrato con i dirigenti delle strutture provinciali competenti, rispettivamente, in materia di protezione civile e in materia di polizia amministrativa.

#### Art. 7.

##### *Marchi*

1. La Provincia istituisce il marchio «Trentina green sport» e il marchio «Trentino White sport» al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive rispettivamente dell'outdoor estivo e del prodotto neve invernale.



2. I marchi previsti dal comma 1 sono costituiti da elementi geometrici che richiamano le caratteristiche e le peculiarità del territorio provinciale.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le caratteristiche dei marchi e disciplina le modalità relative all'uso e alla riproduzione degli stessi.

## Sezione II

### SOGGETTI DELLO SPORT

#### Art. 8.

##### *Conferenza provinciale per lo sport*

1. L'assessore provinciale competente in materia di sport indice ogni due anni la conferenza provinciale per lo sport, alla quale sono invitati i rappresentanti, gli operatori e i lavoratori del settore sportivo, i rappresentanti delle autonomie locali, i referenti del sistema dell'istruzione e della formazione, gli altri soggetti dello sport interessati e dei settori economici e sociali collegati.

2. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al tavolo dello sport previsto dall'articolo 9 e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

#### Art. 9.

##### *Tavolo dello sport*

1. È istituito il tavolo dello sport, quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione dello sport in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno due volte all'anno e formula proposte inerenti all'attività motoria e sportiva in particolare per incentivarne lo sviluppo, tenuto conto anche degli esiti della conferenza provinciale per lo sport. Il tavolo inoltre svolge i compiti previsti da questa legge e rilascia i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta provinciale.

2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:

a) l'assessore provinciale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport o un suo delegato;

c) il presidente del comitato provinciale del CONI o un suo delegato e tre esperti designati dal comitato provinciale del CONI, di cui uno come rappresentante delle persone con disabilità che praticano attività sportive;

d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;

e) un esperto in medicina sportiva, designato dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI);

f) i dirigenti delle strutture organizzative semplici provinciali competenti in materia di turismo, di istruzione, di salute e di finanza locale o loro delegati;

g) un rappresentante designato dai cinque enti di promozione sportiva più rappresentativi riconosciuti dal CONI con il maggior numero di tesserati in ambito provinciale e operanti in provincia con propria sede e organismi dirigenti locali;

h) tre rappresentanti designati dalle federazioni affiliate al CONI in ambito provinciale, con propria sede e organismi dirigenti locali, di cui due in rappresentanza delle prime due federazioni per numero di tesserati;

i) un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

3. Il presidente del tavolo può invitare a partecipare alle singole riunioni, senza diritto di voto, sia esperti nelle tematiche poste all'ordine del giorno, che i dirigenti di altre strutture organizzative provinciali competenti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso o gettone di presenza.

5. Svolge funzioni di segreteria per il tavolo la struttura provinciale competente in materia di sport.

6. La prima nomina del tavolo avviene entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

## Capo II

### MISURE PER LO SPORT E PER L'EDUCAZIONE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA

## Sezione I

### LO SPORT IN TRENINO

#### Art. 10.

##### *Discipline sportive strategiche per la promozione territoriale*

1. Per favorire il posizionamento strategico dell'offerta territoriale del Trentino, la Provincia valorizza, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale. I progetti comportano il coinvolgimento degli operatori economici locali, delle associazioni sportive, degli enti pubblici e di promozione turistica.

2. La Provincia programma azioni di marketing turistico-territoriale ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), con riferimento alle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale.


#### Art. 11.

##### *Riconoscimento del merito sportivo*

1. La Provincia assegna annualmente, per ciascun genere, un riconoscimento per meriti sportivi all'atleta o all'associazione che si sono distinti per l'attività agonistica svolta a livello nazionale o internazionale.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport sottopone alla Giunta provinciale una terna di nominativi di atleti, segnalati dalle associazioni sportive, o di associazioni sportive, segnalate dalle rispettive federazioni.

3. Gli atleti e le associazioni sportive che hanno ricevuto il riconoscimento previsto da questo articolo sono iscritti nell'«albo provinciale dell'alloro dello sport trentino». Gli iscritti nell'albo sono invitati alla conferenza provinciale per lo sport.



## Art. 12.

*Ricaduta in termini di salute e di benessere psico-fisico*

1. Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale prevedono misure idonee per lo sviluppo delle attività motoria e sportiva, al fine di favorire la ricaduta delle politiche di settore in termini di salute, benessere psico-fisico e sociale e di promuovere il coinvolgimento femminile nell'attività sportiva e motoria, anche grazie a programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva, nel rispetto delle questioni di genere.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport può formulare proposte, osservazioni o misure specifiche relative al piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8-bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).

3. Il tavolo dello sport può formulare proposte di azioni e di misure volte ad agevolare l'accesso ai controlli sanitari previsti dalla disciplina statale necessari per verificare le condizioni di salute dei praticanti un'attività sportiva.

## Art. 13.

*Ricaduta in termini occupazionali ed economici*

1. La Provincia favorisce l'organizzazione di attività o eventi sportivi, che hanno una particolare ricaduta sul territorio trentino in termini economici, occupazionali o promozionali, organizzando, collaborando e coordinando le iniziative necessarie per l'organizzazione di manifestazioni nazionali o internazionali e di raduni o tornei di squadre di sport diversi, sia di livello professionistico che dilettantistico o amatoriale.

2. La Provincia favorisce e sostiene lo sviluppo di progetti e iniziative presentati dall'imprenditoria privata sportiva che dimostrino la produzione di ricchezza e la ricaduta economica sul territorio trentino attraverso lo sport.

3. Il sostegno delle iniziative previste da questo articolo è effettuato nell'ambito della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), secondo i criteri e le modalità previsti dalla medesima legge provinciale.

## Art. 14.

*Grandi eventi sportivi*

1. Per valorizzare e promuovere lo sport e il sistema turistico trentino la Provincia promuove la propria candidatura per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi di carattere europeo o mondiale in Trentino, anche in base alle proposte del tavolo dello sport.

2. In occasione della formalizzazione della candidatura la Provincia promuove un protocollo d'intesa per coordinare con i soggetti interessati, pubblici e privati, la definizione dei reciproci impegni, comprese le modalità di copertura della spesa e di organizzazione dell'evento.

## Sezione II

## SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E ALLO SPORT AGONISTICO

## Art. 15.

*Associazionismo sportivo*

1. La Provincia sostiene la promozione e lo sviluppo dello sport attraverso il concorso al finanziamento dell'associazionismo sportivo per:

- a) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- b) la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, dello sport per la parità di genere, dello sport per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili;
- c) l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva;
- d) l'organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo;
- e) le iniziative riguardanti l'attività giovanile e per la promozione dello sport professionistico;
- f) le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità;
- g) i progetti per la crescita atletica dei talenti sportivi;
- h) l'attività sportiva a carattere dilettantistico realizzata in ambito interregionale, nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle società che favoriscono la crescita dello sport in provincia di Trento e che valorizzano in prevalenza atleti trentini;
- i) l'istituzione di nuove associazioni sportive.

## Art. 16.

*Attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi*

1. La Provincia favorisce in particolare lo sport dilettantistico giovanile e la crescita atletica dei talenti giovanili sportivi.

2. La Provincia concede un contributo ad associazioni o società sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica, per gli atleti di età non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), alle stesse tesserati. Il contributo può essere determinato anche per fasce di età. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri e le modalità di applicazione di questo comma.

3. La Provincia, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, concorre, anche con interventi pluriennali, al finanziamento di progetti tesi a favorire lo sport dilettantistico giovanile e lo sviluppo dei talenti sportivi secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.



## Art. 17.

*Sport professionistico*

1. La Provincia può sostenere atleti professionisti o squadre di professionisti, anche per promuovere l'immagine del Trentino, con le modalità previste da questo articolo e dalla legge provinciale sulla promozione turistica 2002.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, promuovendo accordi di programma con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, per coordinare le misure e le modalità del sostegno agli atleti professionisti e alle squadre di professionisti.

3. Questo articolo si applica anche alle squadre e alle associazioni non professionistiche che partecipano a campionati nazionali della massima serie.

## Art. 18.

*Contrasto agli illeciti sportivi e al doping*

1. La Provincia, ispirandosi ai codici di etica sportiva adottati dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dal CONI, promuove il contrasto ai comportamenti antisportivi, compresi quelli razzisti e di bullismo, sui campi di gara e in ogni contesto, agli illeciti sportivi e al doping, attraverso le seguenti iniziative:

a) l'organizzazione di seminari e la produzione di specifiche pubblicazioni informative, d'intesa con il CONI, con le federazioni sportive, con le discipline sportive associate e con gli enti di promozione sportiva;

b) la prevenzione e il contrasto all'uso del doping nella pratica sportiva a ogni livello, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. Per i due anni successivi all'accertamento di frodi sportive o di violazioni delle norme antidoping la Provincia non concede gli aiuti previsti da questa legge ai singoli atleti e alle associazioni sportive riconosciuti responsabili in via definitiva dagli organi competenti dell'ordinamento sportivo.

## Art. 19.

*Attrezzature medico-sportive*

1. Per garantire la sicurezza degli atleti nello svolgimento dell'attività sportiva la Giunta provinciale, anche su proposta del tavolo dello sport, individua le tipologie di attrezzature medico-sportive per le quali può essere concesso un contributo ai proprietari e ai gestori di impianti sportivi, anche in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, nel limite massimo del 95 per cento della spesa ammessa. Il medesimo contributo spetta alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche e professionistiche qualora detti obblighi siano loro trasferiti.

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita), in particolare con riferimento agli aspetti attinenti la responsabilità.

## Capo III

## SPORT DI CITTADINANZA PER TUTTI

## Art. 20.

*Diffusione dello sport di cittadinanza per tutti*

1. La Provincia promuove la diffusione dello sport di cittadinanza per tutti attraverso il sostegno di iniziative che favoriscono l'attività motoria praticata in forma organizzata o individuale dalle persone di ogni genere ed età, anche con disabilità, per incentivare i corretti stili di vita, per sviluppare le relazioni sociali, la formazione educativa e l'integrazione interculturale, per favorire la parità di genere e per mantenere un adeguato stato di salute.

2. Le linee guida previste dall'articolo 4 evidenziano le strategie, gli obiettivi generali e le priorità attraverso i quali la Provincia e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze garantiscono la diffusione dello sport di cittadinanza per tutti, tenuto conto anche di quanto previsto da questa legge e in particolare dall'articolo 21.

## Art. 21.

*Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti*

1. Ferme restando le misure previste nell'ambito delle politiche riguardanti i settori economici, della salute, del lavoro e del sistema educativo provinciale nonché quelle definite in questa legge, la Provincia per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti:

a) concorre al finanziamento di progetti di promozione dell'attività motoria, anche di durata pluriennale, presentati da federazioni sportive, da discipline associate e da enti di promozione sportiva, anche in collaborazione con le associazioni loro affiliate, per favorire la crescita dei praticanti delle diverse attività motorie;

b) promuove accordi di programma tra enti pubblici e privati diretti a individuare le misure utili per favorire:


1) l'attività motoria di uomini e donne di ogni età, anche con disabilità, per tutto l'arco della vita;

2) la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia con l'attività sportiva e un'equa partecipazione delle donne e degli uomini, anche superando gli stereotipi;

3) l'organizzazione coordinata di eventi di informazione, di sensibilizzazione e di promozione sportiva;

4) il coordinamento delle iniziative proposte dalle associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio trentino e la loro diffusione.

2. La Provincia destina annualmente una quota massima del 10 per cento delle risorse di parte corrente destinate alle attività sportive per il sostegno delle iniziative previste da questo articolo.



*Capo IV*

## LO SPORT NELLA SCUOLA

## Art. 22.

*Promozione dello sport nell'organizzazione dell'attività didattica*

1. La Provincia riconosce, oltre che nell'associazionismo sportivo, nella scuola la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e dell'attività motoria, come occasione di confronto e di miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di tutela della salute, anche per diffondere il diritto allo sport per tutti.

2. La Provincia favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo le forme di collaborazione tra scuola e associazionismo sportivo.

3. Nell'ambito dei progetti per percorsi d'istruzione o formazione caratterizzati dall'innovazione della didattica e dell'organizzazione previsti dall'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola 2006, la Provincia può sostenere progetti sportivi rivolti ai giovani atleti praticanti sport a livello agonistico inseriti in istituzioni scolastiche che hanno sottoscritto apposite convenzioni con le federazioni sportive nazionali e che sono attuati in sinergia con le associazioni o con le società sportive locali affiliate, a federazioni sportive o a enti di promozione sportiva.

4. La Provincia, su richiesta degli enti locali interessati, promuove la definizione di convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi pubblici e scolastici da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

## Art. 23.

*Crediti formativi per risultati sportivi*

1. La Provincia individua le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla scuola 2006. La Provincia, inoltre, promuove progetti per il coinvolgimento di insegnanti che svolgono attività di sensibilizzazione e di educazione allo sport anche in collegamento con le associazioni sportive.

## Art. 24.

*Borse di studio*

1. Ai giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico. Le borse di studio sono erogate ai sensi dell'art. 73 della legge provinciale sulla scuola 2006.

## Art. 25.

*Sicurezza e responsabilità*

1. La Provincia garantisce forme di copertura assicurativa per la tutela del personale docente per una migliore collaborazione tra le associazioni sportive e gli istituti scolastici.

2. La Giunta provinciale stabilisce i contenuti della forma assicurativa di disciplina della sicurezza e delle responsabilità tra scuola e associazioni, nonché le modalità e criteri attuativi di questo articolo.

*Capo V*

## LO SPORT PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE ABILITÀ

## Art. 26.

*Sport e disabilità*

1. La Provincia promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.

2. La Provincia rimborsa alle associazioni sportive che avviano allo sport persone con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva, nei limiti e secondo quanto previsto dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia concorre alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di loro atleti con disabilità; il concorso è riconosciuto fino al 95 per cento della spesa ammissibile.

4. La Provincia partecipa alle spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità, con particolare attenzione alle iniziative sportive di squadra, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

## Art. 27.

*Rimozione di ostacoli all'esercizio di attività sportive*

1. La Provincia, in armonia con quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), attua i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone con disabilità.

2. La Provincia, le comunità e i comuni, ciascuno per gli impianti di propria competenza, promuovono, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone con disabilità.



## Art. 28.

*Finanziamento di solidarietà*

1. La Provincia può istituire un finanziamento di solidarietà fino all'importo di 50.000 euro, destinato al sostegno di atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dai CONI operanti a livello, provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Il finanziamento di solidarietà è destinato alla copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche nonché per l'acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.

*Capo VI*

## LO SPORT NELL'UNIVERSITÀ E NELLA RICERCA

## Art. 29.

*L'università e lo sport*

1. Per favorire l'inserimento degli studenti universitari che praticano sport agonistico la Provincia favorisce la collaborazione tra le federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e l'Università degli studi di Trento. A tal fine la Provincia promuove la definizione di un programma dell'attività sportiva con l'Università degli studi di Trento.

2. Rientrano nel programma previsto dal comma 1:

a) la promozione e l'incremento dell'attività sportiva e dell'attività motoria per il maggior numero di studenti universitari, allo scopo di incentivarne la partecipazione alle attività promosse dall'università nel quadro di formazione globale dello studente;

b) l'organizzazione di attività sportive, di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistiche a carattere universitario e nell'ambito delle federazioni sportive;

c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale e internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.

3. Il programma dell'attività sportiva universitaria può definire anche modalità di raccordo tra atleti-studenti universitari e associazioni sportive e di supporto a favore delle associazioni sportive per:

a) progetti d'integrazione scolastica attraverso le iniziative sportive;

b) formazione dei dirigenti sportivi in materia di gestione contabile e sistemi di registrazione semplificati;

c) ricerca e valorizzazione del sistema trentino dello sport e del suo rapporto con l'industria locale;

d) progetti di collaborazione per test atletici, medico-attitudinali e collegamento con facoltà di scienze motorie.

4. La Provincia, su richiesta degli enti locali interessati, promuove la definizione di convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi dell'università da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

*Capo VII*

## GLI STRUMENTI DELLO SPORT

*Sezione I*

## IMPIANTI E ATTREZZATURE

## Art. 30.

*Gestione ordinaria degli impianti*

1. Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1.

3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di, questa legge gli enti locali adeguano la gestione dei propri impianti sportivi a quanto previsto da questo articolo.

## Art. 31.

*Gestione di impianti di particolare rilievo*

1. Per promuovere lo sport di alto livello in Trentino, la Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sostiene le spese di gestione degli impianti sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello internazionale;

b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

2. Il comma 1 si applica anche agli impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entità del finanziamento e per la sua erogazione.



3. Gli interventi previsti dal comma 1 a favore degli enti locali sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.

Art. 32.

*Realizzazione degli impianti*

1. Le comunità, nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 24-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, programmano e finanziano anche gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, sovracomunale e di rilevanza provinciale.

2. Nell'ambito delle linee guida previste dall'art. 4 sono individuati i criteri per la dotazione del territorio di impianti sportivi di carattere provinciale funzionali allo svolgimento di grandi eventi sportivi di livello europeo o mondiale.

Art. 33.

*Modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi*

1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 32, comma 1, per gli interventi riguardanti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 39.

2. La costruzione di nuovi impianti è effettuata su terreni di proprietà comunale o dei quali comunque il comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 34, comma 2.

Art. 34.

*Pubblica utilità degli impianti sportivi*

1. La concessione dei contributi per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

2. La concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento degli impianti sportivi comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni.

Art. 35.

*Censimento degli impianti sportivi*

1. Ogni cinque anni la Provincia effettua un censimento degli impianti sportivi. Ogni anno aggiorna le schede degli impianti e dei compensi sportivi che, in particolare, possono consentire una programmazione territoriale degli interventi e la ricerca di un miglior rapporto tra i costi di gestione e i ricavi.

*Sezione II*

ACCORDI E PROTOCOLLI

Art. 36.

*Partecipazione della Provincia a iniziative di carattere europeo*

1. La Provincia può partecipare a iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori europei o dell'arco alpino, anche per valorizzare le eccellenze sportive o individuare percorsi d'innovazione nell'ambito dello sport e dell'attività motoria. A questi fini la Provincia può aderire a programmi sportivi approvati nell'ambito della Comunità di lavoro delle regioni alpine (ARGE ALP) e del gruppo europeo di cooperazione territoriale «Euregio Tirolo - Alto Adige Trentina».

2. La Provincia, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, può concedere contributi nel limite massimo del 70 per cento del Costo delle manifestazioni organizzate nell'ambito dei programmi previsti dal comma 1.

Art. 37.

*Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI*

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive, quelle per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.

2. Tra le spese ammissibili a contributo previste dal comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore a venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le spese previste da questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato provinciale del CONI contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate nel territorio provinciale.



*Capo VIII*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 38.

*Clausola di salvaguardia*

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questa legge che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli aiuti per le infrastrutture sportive e, per le infrastrutture ricreative multifunzionali si applica il regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

## Art. 39.

*Disposizioni attuative*

1. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le Modalità per l'attuazione di questa legge e per la gestione e la concessione dei relativi finanziamenti; la deliberazione può prevedere quale forma di semplificazione che le domande siano esaminate secondo procedure di tipo automatico limitatamente alle tipologie di iniziative individuate dalla medesima deliberazione. Stabilisce, in particolare:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione di contributi e di finanziamenti;
- b) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni;
- c) i criteri per la determinazione delle agevolazioni, tenendo conto anche delle risorse proprie dei soggetti beneficiari;
- d) le modalità di erogazione delle agevolazioni, se non disciplinate dalla legge;
- e) le modalità di rendicontazione delle spese.

## Art. 40.

*Informazioni sull'attuazione della legge*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti e in particolare sugli interventi relativi alla promozione dello sport e all'associazionismo sportivo.

2. La relazione prevista dal comma 1 evidenzia l'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3 e, in particolare, i risultati conseguiti relativamente alla dimensione complessiva e alla tipologia degli interventi finanziati con specifica evidenza

dell'incidenza del contributo pubblico rispetto al rendiconto nonché alla qualità dei servizi erogati.

3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione o un loro eventuale rinvio.

## Art. 41.

*Disposizioni transitorie*

1. Fino alla data di approvazione delle disposizioni attuative previste dall'art. 39 continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali abrogate dall'art. 42.

2. Per garantire la dotazione di defibrillatori in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, in particolare dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, la Provincia è autorizzata, in prima applicazione, a concedere i contributi secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

## Art. 42.

*Abrogazioni*


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), esclusi gli articoli 7-ter e 18-ter;
- b) art. 12 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
- c) art. 14 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- d) art. 28 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- e) lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 e articolo 26 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- f) art. 45 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- g) art. 12 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
- h) art. 75 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- i) art. 56 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- j) comma 3 dell'articolo 13 e articolo 61 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- k) comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- l) articolo 71 della legge provinciale 20 dicembre 2014, n. 14;
- m) articolo 37 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21.

## Art. 43.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione degli articoli 4, 17, 21, 24, 25, 28, 31, comma 2, 36 e 37 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1



(spese correnti). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dei sopraccitati articoli, nonché degli articoli 6, 7 e 18 di questa legge, esse dovranno essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

2. Dall'applicazione dell'articolo 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 07 (turismo), programma 01 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 12 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia, dei *LEA*), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 13 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato).

5. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 16, stimata nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

6. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 19 stimata nell'importo di 500.000 euro per l'anno 2016, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

7. Dall'applicazione dell'articolo 22 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

8. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 26, commi 2 e 3, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

9. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 26, comma 4, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi la relativa spesa sarà determinata dalla legge di stabilità provinciale.

10. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 29, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 07 (turismo), programma 01 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

11. Dall'applicazione dell'articolo 31, commi 1 e 3, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

12. Dall'applicazione dell'articolo 32 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 2 (spese in conto capitale).

13. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 33, stimata nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1.460.000 euro per l'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

14. Alle eventuali spese derivanti dall'articolo 14 si provvede con le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.

15. Dall'applicazione degli articoli 11, 23 e 27 non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

16. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia,

Trento, 21 aprile 2015

ROSSI

16R00327

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 2016, n. 9.

**Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2016)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il titolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: «Disciplina del procedimento amministrativo».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«1. L'attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza nonché ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater:

«1-bis. I rapporti tra i soggetti privati e l'amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede.

1-ter. L'amministrazione facilita l'accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

1-quater. Per rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l'amministrazione favorisce la partecipazione al

procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ne assicura altresì l'utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni categoria di utenti.»

3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «commi 1» sono inserite le parole: «1-quater» e, nel testo tedesco, dopo le parole: «ergänzt werden können» sono inserite le parole: «nach Benachrichtigung des Landtages,» nonché, nel testo italiano, alla fine dell'alinea, sono aggiunte le parole: «,previa comunicazione al Consiglio provinciale».

4. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio» sono soppresse.

Art. 3.

1. Dopo l'art. 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-ter (Ambito di applicazione).— 1. La presente legge si applica all'attività amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, degli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunemente denominati.


2. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative per conto degli enti di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui alla presente legge, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-quater (Misure per incrementare la qualità nell'amministrazione provinciale).— 1. Il direttore generale della Provincia effettua periodicamente l'analisi e il monitoraggio dei costi per l'amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento, dei costi di carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, avvalendosi anche della collaborazione dei partner sociali.

2. Con cadenza biennale il direttore generale predisponde una relazione riguardante l'attività di cui al comma 1, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione e gli interventi correttivi necessari a incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La relazione è presentata in Consiglio provinciale alla commissione legislativa competente e viene inoltre pubblicata sul sito della Provincia».



## Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione» sono sostituite dalle parole: «da pubblicarsi nell'albo online della Provincia», nonché dopo le parole: «dell'assistenza,» sono inserite le parole: «del sostegno della famiglia,» e dopo la parola: «sport,» sono inserite le parole: «dell'edilizia abitativa agevolata, nonché».

2. Dopo il comma 2-ter dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-quater. Gli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, allo scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi».

## Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall'intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L'importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito».

2. Il comma 2 dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l'azione o l'omissione o l'ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni».

3. Nel comma 4 dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: «beneficio» è sostituita dalle parole: «vantaggio economico».

4. Nel comma 4-bis dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «Nell'ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole: «Le disposizioni di cui al comma 4».

## Art. 7.

1. L'art. 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«Art. 4 (*Durata del procedimento*).— 1. Le strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegna obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d'ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Qualora l'amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità,

improcedibilità o infondatezza dell'istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l'art. 11-bis.

2. Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l'archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l'amministrazione l'obbligo di provvedere sull'istanza o sul rapporto d'ufficio.

3. La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all'amministrazione provinciale o agli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d'ufficio alla struttura competente.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.

5. Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d'ufficio.

6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi:

a) in pendenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti;

b) in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell'interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l'integrazione di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete - ove ammissibili;

c) in attesa dell'emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20.

7. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione d'ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell'art. 5».

## Art. 8.

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (*Potere sostitutivo*).— 1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di competenza dell'amministrazione provinciale previsto all'art. 4, la parte istante può rivolgersi al direttore gene-



rale della Provincia, cui è attribuito potere sostitutivo e che, attraverso le strutture organizzative competenti, deve concludere il procedimento entro un termine corrispondente alla metà di quello originariamente previsto.

2. Nel caso di procedimenti amministrativi di competenza degli altri enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, il potere sostitutivo spetta al dirigente apicale dell'ente.

3. Per le finalità di questo articolo, sul sito istituzionale degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, è indicato, per ciascun procedimento, il soggetto con il suo recapito a cui è attribuito il potere sostitutivo e al quale la parte istante può rivolgersi».

#### Art. 9.

1. L'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (*Documentazione*).— 1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. E comunque fatta salva per l'amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all'istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.

3. Qualora la persona interessata dichiara che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l'amministrazione procedente o un'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

4. Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2 nonché l'acquisizione e l'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità di cui al comma 3 avvengono esclusivamente per via telematica; allo scopo le amministrazioni certificanti mettono a disposizione delle amministrazioni procedenti gli accessi alle proprie banche dati, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.

5. Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all'art. 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l'azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L'esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all'interno dell'amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

7. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o da regolamento strettamente indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

8. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

9. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani o verificabili nell'ambito dei controlli a campione previsti dalla presente legge. Per i cittadini dell'Unione europea si seguono le modalità previste per i cittadini italiani.»

#### Art. 10.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«4. In ogni provvedimento amministrativo notificato devono essere indicati il termine d'impugnazione e l'autorità a cui è possibile ricorrere».

#### Art. 11.

1. L'art. 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 8 (*Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi*).— 1. L'amministrazione provvede alla comunicazione degli atti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione.

2. Qualora il cittadino abbia indicato all'amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o un altro domicilio digitale, la comunicazione degli atti amministrativi a lui indirizzati avviene esclusivamente per questo tramite.

3. In mancanza di una delle indicazioni di cui al comma 2, al cittadino è inviata, con posta ordinaria, una copia cartacea del documento informatico originale. Nei casi in cui sia prevista la notificazione dell'atto amministrativo, l'invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La comunicazione di atti amministrativi a imprese e professionisti avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

5. Per gli altri soggetti privati, per i quali la legge non prescrive una specifica modalità di trasmissione elettronica di atti amministrativi, la comunicazione di tali atti avviene ai sensi del comma 3.

6. Salvo che la legge non disponga diversamente, la comunicazione del documento informatico con le modalità di cui ai commi 2 e 4 equivale alla notificazione a mezzo posta».



## Art. 12.

1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano le parole: «Presidente della Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «Presidente della Provincia».

2. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: «trenta» è sostituita dalla cifra: «45».

3. I commi 5 e 6 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

«5. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata. Per il rispetto del termine fanno fede la data del timbro postale di spedizione quando il ricorso è inviato a mezzo posta e la data della ricevuta di consegna del messaggio, quando il ricorso è presentato tramite posta elettronica certificata.

6. I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi da quello competente, ma appartenenti agli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità, ma sono trasmessi d'ufficio all'organo competente».

4. Il comma 12 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«12. La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all'organo che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalità stabilite all'art. 8».

5. Il comma 13 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«13. L'organo decidente ha l'obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell'esame del ricorso».

## Art. 13.

1. L'art. 10 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«Art. 10 (*Struttura organizzativa responsabile del procedimento*). — 1. La struttura organizzativa degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, è responsabile, per il proprio ambito di competenza, dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione o della elaborazione del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto all'art. 11.

2. Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di più strutture organizzative di una medesima ripartizione provinciale, il direttore di ripartizione assegna la responsabilità del procedimento alla struttura tenuta ad espletare i maggiori incumbenti istruttori o a elaborare la proposta del provvedimento finale.

3. Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di più ripartizioni provinciali, la responsabilità del procedimen-

to compete al direttore della ripartizione tenuta ad espletare i maggiori incumbenti istruttori o ad elaborare la proposta del provvedimento finale».

## Art. 14.

1. L'art. 11 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«Art. 11 (*Responsabile del procedimento*). — 1. Il direttore della ripartizione provinciale competente per l'elaborazione o l'emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d'ufficio e provvede tempestivamente ad assegnarli alle strutture organizzative dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.

2. Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, incaricare le strutture organizzative e gli impiegati responsabili del procedimento di ricevere direttamente le istanze e i rapporti.

3. Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, il direttore della struttura organizzativa che riceve per competenza l'istanza o il rapporto, assume in prima persona o affida ad altro dipendente, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, la responsabilità di una o più fasi dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell'emissione o dell'elaborazione del provvedimento finale.

4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione ad altri collaboratori, il responsabile del singolo procedimento è il direttore della struttura organizzativa al quale il competente direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il suo sostituto.


5. Il direttore della struttura organizzativa provvede alle comunicazioni di cui all'art. 14.

6. Anche in caso di acquisizione di eventuali provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di controllo, la responsabilità resta in capo alla struttura organizzativa che sta istruendo l'affare, salvo diversa comunicazione agli interessati».

## Art. 15.

1. Il comma 1 dell'art. 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un'audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dalla data dell'audizione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento fi-



nale. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza una concorrenza tra le domande, ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte, nonché ai procedimenti che si concludono con un provvedimento di natura vincolata».

#### Art. 16.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita:

«*a*) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, acquisisce d'ufficio le informazioni o i documenti ai sensi dell'art. 5 e invita l'interessato, ove ammissibile, a rilasciare dichiarazioni o a regolarizzare ovvero integrare dichiarazioni o istanze erranee o incomplete. Nei casi in cui si effettua un sopralluogo, esclusi sopralluoghi nell'ambito di un'attività di controllo comunque denominata, il responsabile procede alla relativa comunicazione ai proprietari e possessori qualificati del bene da valutare».

2. Nella lettera *e*) del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «all'ufficio» sono sostituite dalle parole: «alla struttura organizzativa».

#### Art. 17.

1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-*bis* (*Conflitto d'interessi*).— 1. Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti per l'adozione del provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Ogni situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata al diretto superiore. Ciò vale anche per i dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie.»

#### Art. 18.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

«1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell'assessore provinciale competente, deve essere vistato:

*a*) per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l'elaborazione finale dell'atto;

*b*) per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze;

*c*) per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente.

2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)».

2. Al comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «dell'ufficio» sono sostituite dalle parole: «della struttura organizzativa».

#### Art. 19.

1. La rubrica dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: «Comunicazione di avvio del procedimento».

2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire. L'avvio del procedimento è comunicato altresì ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale».

3. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunte le seguenti lettere *e*) e *f*):

«*e*) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

*f*) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti a iniziativa di parte».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma: «3-*bis*. La comunicazione di cui al comma 3, lettere *a*), *c*) e *d*), va rinnovata ogni qualvolta cambi la ripartizione, la struttura organizzativa o il responsabile del procedimento».

#### Art. 20.

1. La rubrica e il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

«Art. 15 (*Intervento nel procedimento*).— 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».



## Art. 21.

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (*Diritti dei partecipanti al procedimento*) — 1. I soggetti di cui all'art. 14 e quelli indicati nell'art. 15 hanno diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui il diritto di accesso è escluso o limitato;

b) presentare, entro il termine assegnato, non superiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, sempreché siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

## Art. 22.

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: «2. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere motivati ai sensi dell'art. 7 e stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili».

## Art. 23.

1. La rubrica del Capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: «Semplificazione dell'attività amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi».

2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di esclusiva competenza provinciale, il direttore della ripartizione provinciale competente per l'attuazione dell'intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento indice una conferenza di servizi».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Con regolamento d'esecuzione vengono determinate le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, informate ai principi della certezza dei tempi della conferenza, della partecipazione degli interessati al procedimento, del silenzio assenso e del dissenso».

4. Al comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «dal Presidente della Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente».

5. Al comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «all'art. 14 della legge n. 241 del 1990» sono sostituite dalle parole: «all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui il silenzio tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici dell'amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela».

6. Il comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: «5. La conferenza di servizi è presieduta dall'organo che ha indetto la conferenza o da un suo delegato».

7. Dopo il comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«6. La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica».

## Art. 24.

1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art. 18-bis (*Forme di collaborazione fra pubbliche amministrazioni*). — 1. Oltre alle ipotesi previste dall'art. 18, gli enti di cui all'art. 1 -ter, comma 1, possono stipulare accordi fra loro e con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per gli accordi di cui al comma 1 vanno osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2 e 3».

## Art. 25.

1. La rubrica e i commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

«Art. 19 (*Pareri obbligatori e pareri facoltativi*). — 1. Ove previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo provinciale, questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. In caso di parere facoltativo, decorso inutilmente il termine fissato per la sua acquisizione, l'organo richiedente procede indipendentemente dalla sua acquisizione».

2. Al comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «I pareri e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici».

## Art. 26.

1. La rubrica dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: «Valutazioni tecniche».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le valutazioni e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmesse con mezzi telematici».

## Art. 27.

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Con la deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione della segnalazione e di svolgimento della procedura, anche telematica».

2. Al comma 5 dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunti, alla fine, i seguenti



periodi: «In tal caso non si applica l'art. 11-*bis*. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per l'adozione di queste ultime. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l'attività si intende vietata».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, è comunque fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di adottare provvedimenti in via di autotutela».

#### Art. 28.

1. L'art. 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«Art. 22 (*Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte*).— 1. Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l'art. 11-*bis*.

2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.

3. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela dell'ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonché della salute, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nell'albo online della Provincia».

#### Art. 29.

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 21» sono sostituite dalle parole: «Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 21-*bis*».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«3. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività di cui all'art. 21-*bis*, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti per la segnalazione è punito ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

#### Art. 30.

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «di favorirne lo svolgimento imparziale» sono sostituite dalle parole: «di favorirne lo svolgimento imparziale e la partecipazione al procedimento».

2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano, la parola: «precedimento» è sostituita dalla parola: «procedimento».

3. Il comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all'art. 1-*ter*, comma 2».

#### Art. 31.

1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:


«5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, all'autorità giudiziaria amministrativa ai sensi di quanto disposto dal codice del processo amministrativo. Entro lo stesso termine il richiedente può altresì chiedere al difensore civico il riesame della determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, l'istanza si intende respinta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, la struttura organizzativa responsabile non emana il provvedimento confermativo motivato di diniego, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o dalla data in cui l'istanza al difensore civico si intende respinta.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«6. Le strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.»

#### Art. 32.

1. La rubrica del Capo VI della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: «Pubblicazione di atti amministrativi e normativi, misure di trasparenza e sportello per le relazioni con il pubblico».



## Art. 33.

1. L'art. 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 28 (*Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale*).— 1. È istituito l'albo online della Provincia che, per gli atti di cui al presente articolo, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con l'avvio dell'operatività dell'albo online, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sullo stesso secondo le modalità da definirsi con regolamento di esecuzione.

3. Oltre agli atti e ai provvedimenti la cui pubblicazione sia già prevista per legge, sull'albo online della Provincia sono pubblicati, anche per estratto, atti e provvedimenti che interessano la generalità dei cittadini o determinate categorie di soggetti. Se questi contengono dati personali la pubblicazione avviene nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi sull'albo online o nel sito web istituzionale dell'amministrazione provinciale, sempre che siano in versione integrale».

## Art. 34.

1. L'art. 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 28-bis (*Misure di trasparenza*). — 1. Al fine di realizzare un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell'art. 1, l'amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, l'uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi erogati anche nei diversi settori speciali.

2. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un'apposita sezione del sito web istituzionale dell'amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale è approvato e aggiornato l'elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l'indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l'adempimento degli stessi.

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, i direttori delle strutture organizzative garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare e la conformità degli stessi agli originali in possesso dell'amministrazione; garantiscono inoltre il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati.

5. Nell'adempiere agli obblighi di pubblicazione i responsabili contemperano le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, provvedendo a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, fermo restando il divieto assoluto di pubblicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

6. Le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

7. La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dall'ordinamento vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all'oblio degli interessati.

8. L'accesso civico è il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale; può essere esercitato da chiunque, non è sottoposto ad alcuna limitazione, è gratuito e non deve essere motivato. La richiesta di accesso civico può essere presentata in qualsiasi momento al direttore della struttura organizzativa all'uopo delegato dal responsabile della trasparenza, usando l'apposito modulo accessibile alla sezione del sito web istituzionale di cui al comma 2.

9. In caso di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando allo stesso il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

10. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al responsabile per la trasparenza dell'amministrazione che esercita il potere sostitutivo; questi, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro il termine di 15 giorni, ai sensi del comma 9.

11. Il responsabile per la trasparenza dell'amministrazione provinciale è nominato dalla Giunta provinciale.

12. La Giunta provinciale è autorizzata a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.

13. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

14. Oltre agli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai soggetti privati e alle società partecipate o controllati dagli enti o sottoposti a poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

## Art. 35.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

«1. Qualora una legge o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione



normativa, dopo la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione il provvedimento modificativo è pubblicato, per informazione, per 60 giorni consecutivi all'albo online di cui all'art. 28, con, in calce, la nuova versione integrale della disposizione, nella quale sono evidenziate con caratteri diversi le modifiche introdotte.

2. Se una legge ovvero un altro atto normativo contiene rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, si procede, per informazione ai sensi del comma 1, alla pubblicazione sull'albo online, unitamente all'atto normativo, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio».

#### Art. 36.

1. Dopo l'art. 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art 29-bis (*Dati aperti e loro riutilizzo*) — 1. L'amministrazione, anche al fine di attuare i principi di cui all'art. 1, assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.

2. Nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali e del diritto alla protezione intellettuale e industriale, l'amministrazione garantisce la diffusione dei dati di cui al comma 1 in formati di tipo aperto e liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini e delle imprese ai processi decisionali dell'amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.

3. Le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito web istituzionale dell'amministrazione provinciale sono definiti con regolamento di esecuzione».

#### Art. 37.

1. Dopo l'art. 29-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art 29-ter (*Sportello per le relazioni con il pubblico*). — 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Provincia istituisce uno Sportello per le relazioni con il pubblico.

2. Allo Sportello di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolgere specifiche attività di orientamento per facilitare l'accesso del pubblico agli uffici provinciali e per promuovere i contatti con i relativi responsabili;

b) diffondere le informazioni necessarie al pubblico per esercitare il diritto di accesso agli atti e di accesso civico;

c) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;

d) contribuire al miglioramento dei servizi pubblici attraverso l'ascolto del pubblico;

e) raccogliere le valutazioni dei cittadini e delle cittadine in merito all'attività dell'amministrazione, nonché le loro proposte di miglioramento dei servizi, e trasmettere tali informazioni alle sedi competenti».

#### Art. 38.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

b) i commi 3 e 5 dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

c) il comma 2 dell'art. 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

d) il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

e) il comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

f) l'art. 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

g) il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

h) il comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

#### Art. 39.

##### *Norme transitorie*

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 6 della presente legge trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli, salvo che il relativo provvedimento sia divenuto definitivo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 15 della presente legge trovano applicazione per i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'art. 28 della presente legge trovano applicazione per i procedimenti iniziati dopo l'1° gennaio 2017.

#### Art. 40.

##### *Denominazione di funzioni*

1. Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.

#### Art. 41.

##### *Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

16R00262



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 aprile 2016, n. 14.

**Modifiche al regolamento sulle procedure di protocollo e  
l'Amministrazione provinciale digitale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 391  
del 12 aprile 2016;

E M A N A  
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, nella versione italiana, le parole «dall'Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle parole «dalla Provincia».

Art. 2.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*a)* archivio corrente: archivio dei fascicoli cartacei in corso di trattazione;».

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è inserita la seguente lettera *a-bis)*:

«*a-bis)* archivio digitale: l'archivio digitale garantisce nel tempo l'integrità e la leggibilità dei documenti informatici, nonché la validità della firma;».

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*b)* archivio di deposito: archivio costituito dai fascicoli cartacei chiusi, per i quali è prescritto un periodo di conservazione;».

4. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola «documenti» è sostituita dalle parole «documenti cartacei».

5. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*d)* assegnazione: funzione che consente di prendere visione delle registrazioni di protocollo;».

6. La lettera *j)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*j)* fascicolo informatico: fascicolo aperto nel registro di protocollo;».

7. La lettera *l)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*l)* Identità Digitale Alto Adige: account per l'accesso ai servizi online dell'Amministrazione provinciale;».

8. La lettera *n)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*n)* IPA: Indice delle Pubbliche Amministrazioni, nonché indice dei codici univoci ufficio assegnati ai fini della ricezione delle fatture elettroniche;».

9. La lettera *p)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*p)* piano di conservazione: elenco redatto dalle commissioni di sorveglianza e scarto con indicazione dei tempi di conservazione dei documenti;».

10. La lettera *r)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*r)* registro di protocollo: registro unico di protocollo dell'Amministrazione provinciale, che presenta le caratteristiche del protocollo informatico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 recante le relative regole tecniche;».

11. La lettera *s)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*s)* scarto formale: distruzione dei documenti cartacei ed eliminazione dei documenti informatici, decorsi i tempi di conservazione, previa autorizzazione delle commissioni di sorveglianza e scarto;».

12. La lettera *v)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituita:

«*v)* selezione dei documenti: vaglio dei documenti finalizzato all'individuazione dei documenti da scartare e dei documenti da destinare alla conservazione permanente.».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola «PRO-VBZ» è sostituita dalla parola «p\_bz».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, nella versione italiana, la parola «direttrici» è sostituita dalle parole «le rispettive direttrici».

2. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola «responsabili» è sostituita dalle parole «direttori e dalle rispettive direttrici».



## Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, nella versione italiana, le parole «dispone di» sono sostituite dalla parola «ha».

2. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole «apportano i necessari aggiornamenti all'organigramma» sono sostituite dalle parole «inseriscono gli utenti nell'organigramma».

## Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«1. L'amministratore del registro di protocollo gestisce le utenze key-user, la struttura dell'organigramma e le tabelle di configurazione ed effettua l'importazione dei registri di emergenza nel registro di protocollo.»

## Art. 7.

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, sono inseriti i seguenti articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater:

«Art. 6-bis.

*Responsabile della gestione documentale*

1. Responsabile della gestione documentale è il Direttore generale/la Direttrice generale dell'Amministrazione provinciale.

Art. 6-ter.

*Responsabile della conservazione dei documenti informatici*

1. Responsabile della conservazione dei documenti informatici è il Direttore/la Direttrice dell'Archivio provinciale.

Art. 6-quater.

*Documenti informatici*

1. L'Amministrazione provinciale forma gli originali dei propri documenti come documenti informatici.

2. I documenti informatici sono sottoscritti con firma digitale.»

## Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«1. L'insieme delle registrazioni di protocollo costituisce il registro di protocollo.»

2. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«2. Per la registrazione di protocollo sono obbligatorie le seguenti informazioni:

a) numero di protocollo, generato automaticamente dal protocollo informatico e registrato in forma non modificabile;

b) data di protocollo, assegnata automaticamente dal protocollo informatico e registrata in forma non modificabile;

c) tipo di protocollo;

d) tipologia del documento;

e) indice di classificazione;

f) mittente per i documenti in ingresso o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti interni ed esterni, registrati in forma non modificabile;

g) oggetto del documento registrato in forma non modificabile;

h) fascicolo informatico;

i) numero e descrizione sintetica degli allegati cartacei, se presenti;

j) data di ingresso del documento per le protocollazioni differite;

k) nome dell'autore/autrice della registrazione di protocollo, compilato automaticamente dal protocollo informatico e registrato in forma non modificabile;

l) assegnazione della registrazione di protocollo alla struttura organizzativa dell'autore/autrice, registrata in forma non modificabile;

m) assegnazione della registrazione di protocollo alla struttura organizzativa destinataria/alle eventuali strutture organizzative destinatarie del documento;

n) numero e data del protocollo del mittente per i documenti provenienti da enti pubblici;

o) numero e data del protocollo di riferimento, se presente;

p) mezzo di ricezione/spedizione.»

3. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«3. Nel caso di protocollazione di documenti informatici sono altresì obbligatori:

a) il caricamento del documento informatico e degli eventuali allegati informatici, memorizzati nel sistema di gestione documentale del protocollo informatico senza possibilità di modifica o cancellazione. Il formato del documento protocollato è di tipo PDF, PDF firmato digitalmente (PAdES) o P7M (CAdES);

b) il calcolo dell'impronta del documento informatico (c.d. hash del file), eseguito dal protocollo informatico e memorizzato nel sistema di gestione documentale del protocollo informatico in forma non modificabile.»

4. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è soppresso.

## Art. 9.

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole «dalla relativa abbreviazione» sono sostituite dalle parole «dal rispettivo codice».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Sui documenti cartacei in ingresso la segnatura di protocollo è apposta mediante l'apposito timbro di protocollo. La segnatura di protocollo dei documenti informatici è codificata nel formato XML.»

#### Art. 10.

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«1. Sono soggetti a protocollazione tutti i documenti cartacei e informatici aventi rilevanza giuridico-probatoria o amministrativa.»

#### Art. 11.

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«Art. 16.

#### *Registro giornaliero di protocollo*

1. A fine giornata il protocollo informatico genera in automatico il registro giornaliero di protocollo, il quale viene trasmesso, entro la giornata lavorativa successiva, all'archivio digitale.»

#### Art. 12.

1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«1. La protocollazione dei documenti cartacei e informatici in ingresso è effettuata presso le sedi di protocollo entro la giornata di arrivo.»

2. Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«2. I documenti pervenuti presso una struttura organizzativa non competente per la loro trattazione devono essere protocollati e assegnati da quest'ultima alla struttura organizzativa di competenza.»

3. Il comma 6 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«6. Se il mittente o una persona incaricata consegna personalmente un documento cartaceo e chiede una ricevuta che ne attesti l'avvenuta consegna, il personale è tenuto a rilasciare gratuitamente una fotocopia della prima pagina del documento protocollato, su cui è apposta la segnatura di protocollo. Per i documenti informatici la segnatura di protocollo è fornita alla persona richiedente nel formato XML.»

4. Il comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«7. La ricezione dei documenti informatici avviene tramite:

- a) le caselle istituzionali di posta elettronica;
- b) le caselle di posta elettronica certificata;
- c) i servizi online dell'Amministrazione provinciale (eGov);
- d) altri servizi digitali (per es. cooperazione applicativa);

e) supporti di memoria esterni o cloud.»

5. Dopo il comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è aggiunto il seguente comma 8:

«8. Le istanze, dichiarazioni e segnalazioni presentate per via elettronica all'Amministrazione provinciale sono valide:

- a) se sottoscritte con firma digitale;
- b) se trasmesse tramite PEC e sottoscritte con firma digitale;
- c) se l'identificazione dell'utente avviene a seconda del livello minimo di sicurezza richiesto mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), l'Identità Digitale Alto Adige oppure il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID);
- d) se sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento d'identità, limitatamente ai casi in cui non sia disponibile il corrispondente servizio online.»

#### Art. 13.

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«Art. 19.

#### *Posta in uscita*

1. Qualora il cittadino/la cittadina abbia indicato all'Amministrazione provinciale un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale, i documenti a lui/lei indirizzati vengono trasmessi esclusivamente a tale indirizzo. La trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata equivale alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.

2. In mancanza dell'indicazione di cui al comma 1, al cittadino/alla cittadina è inviata una copia cartacea tratta dal documento informatico originale, la quale riporta, oltre alla segnatura di protocollo, i dati di riferimento del certificato di firma e un'annotazione relativa alla conservazione del documento originale a norma di legge. Nei casi in cui sia prevista la notificazione dell'atto amministrativo, la copia cartacea del documento informatico originale è inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (RAR), diversamente è inviata con posta ordinaria.

3. La comunicazione di documenti tra l'Amministrazione provinciale e le imprese e i professionisti avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. La trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene tramite:

- a) posta elettronica ordinaria;
- b) posta elettronica certificata;
- c) interoperabilità tra sistemi di protocollo informatico;
- d) cooperazione applicativa.

5. Tra le pubbliche amministrazioni non è ammessa la trasmissione di documenti a mezzo fax.»



## Art. 14.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«Nella comunicazione tra le singole strutture organizzative non è consentito il ricorso alla posta elettronica certificata, salvo nei casi previsti dalla legge.».

2. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«3. I documenti interni sono protocollati dalla struttura organizzativa che li redige, la quale provvede altresì al caricamento dei documenti informatici nel registro di protocollo e all'assegnazione della registrazione alla struttura organizzativa destinataria/alle strutture organizzative destinatarie.».

3. Il comma 4 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«4. La struttura organizzativa destinataria visualizza i documenti assegnati attraverso la funzione "protocolli assegnati" del registro di protocollo.».

4. Nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole «caselle di posta nominative» sono sostituite dalle parole «caselle personali di posta elettronica».

## Art. 15.

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole «documento informatico corredato di firma digitale o firma elettronica qualificata» sono sostituite dalle parole «documento informatico sottoscritto con firma digitale».

## Art. 16.

1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«Art. 28.

*Formati di file ammessi*

1. L'Amministrazione provinciale accetta esclusivamente i formati di file indicati nella sezione "formati di file ammessi" del sito web dell'Amministrazione provinciale, ma non è tenuta a rispondere utilizzando lo stesso formato.

2. L'accettazione di file non conformi ai formati di file ammessi o di file contenenti codice eseguibile o macrostrutture deve essere preventivamente concordata ed è ammessa solo in casi eccezionali.

3. L'Amministrazione provinciale trasmette i propri file esclusivamente nei formati elencati sul sito web dell'Amministrazione provinciale.».

## Art. 17.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è soppresso.

## Art. 18.

1. L'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«Art. 30.

*Fascicoli informatici*

1. I fascicoli informatici sono aperti nel registro di protocollo.

2. Contestualmente alla protocollazione ogni documento viene associato al corrispondente fascicolo.

3. Il fascicolo è l'unità minima di cui è composto l'archivio.».

## Art. 19.

1. Il comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«1. I fascicoli cartacei sono conservati nell'archivio corrente della struttura organizzativa di competenza. Il fascicolo è trasferito all'archivio di deposito in seguito alla sua chiusura e previa effettuazione dello scarto informale.».

## Art. 20.

1. L'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«Art. 33.

*Archivio digitale*

1. I documenti informatici devono essere caricati nel registro di protocollo.

2. I documenti informatici caricati nel registro di protocollo sono automaticamente versati nell'archivio digitale, che garantisce nel tempo l'integrità e la leggibilità dei documenti informatici e, se essi sono provvisti di firma digitale, la validità della firma.

3. Decorsi i tempi di conservazione, i documenti sono sottoposti ad una procedura di selezione, che consiste nell'individuazione dei documenti da scartare e dei documenti da destinare alla conservazione permanente. Le decisioni in merito competono alle commissioni di sorveglianza e scarto. Lo scarto formale consiste nell'eliminazione dei documenti informatici. I documenti informatici destinati alla conservazione permanente permangono nell'archivio digitale.».



## Art. 21.

*Abrogazioni*

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è abrogata.

1. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, sono abrogati.

## Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 aprile 2016

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

16R00263

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 069/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2016)*

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, comma 5-bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 con cui si dispone che per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 del citato articolo l'Amministrazione regionale adotti apposito regolamento, sentita la competente commissione consiliare;

Visto il proprio decreto 22 maggio 2001, n. 0188/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57»;

Dato atto che l'Amministrazione regionale gestisce tre sale Auditorium nell'ambito di immobili di proprietà regionale siti a Udine, Pordenone e Gorizia che si ritiene opportuno poter concedere in uso temporaneo ai vari soggetti richiedenti, ai fini della valorizzazione delle stesse;

Ravvista la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento al fine snellire ed aggiornare le procedure per la concessione dei beni in parola e per ridefinire i tempi stabiliti per l'aggiornamento del tariffario ed appendice collegati;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 434 di data 18 marzo 2016;

## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI


Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

*(Omissis)*

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al decreto del presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 188/Pres. (Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57) al fine di integrare le tipologie di beni, snellire la procedura per la concessione degli stessi a soggetti che debbano utilizzarli per lo svolgimento di attività di diretto interesse della Regione, rideterminare i tempi di aggiornamento del tariffario allegato al regolamento.



## Art. 2.

*Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione  
22 maggio 2001, n. 0188/Pres.*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).»

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione  
22 maggio 2001, n. 0188/Pres.*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, le parole «previsti dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 per le attività nel comma stesso indicate.» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nei registri di cui agli articoli 5 e 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), per lo svolgimento delle proprie attività,» e dopo le parole «stabilita dal tariffario allegato» sono aggiunte le seguenti: « , oltre che degli eventuali rimborsi forfettari per servizi straordinari determinati nello stesso e degli eventuali altri oneri previsti nell'apposita appendice »;

*b*) al comma 2 dopo le parole: «di gestione e funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «e ad eventuali altri oneri previsti dal tariffario e dall'apposita appendice»;

*c*) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis*. I beni di cui all'art. 1 sono concessi in uso temporaneo con le modalità di cui al comma 1 ai soggetti anche diversi dai precedenti, che per l'attività in questione, abbiano preventivamente ottenuto il patrocinio da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

*4-ter*. I beni di cui all'art. 1, facenti parte delle sedi di lavoro, sono concessi in uso temporaneo gratuito alle organizzazioni sindacali per le sole attività previste dall'art. 8, comma 1 del «Contratto collettivo di lavoro 1994-1997 – Area non dirigenziale. Documento stralcio concernente «Sistema delle relazioni sindacali»» che prevedano il coinvolgimento e la partecipazione del solo personale dell'Amministrazione regionale.»

## Art. 4.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione  
22 maggio 2001, n. 0188/Pres.*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

## Art. 5.

*Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione  
22 maggio 2001, n. 0188/Pres.*

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, è abrogato.

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione  
22 maggio 2001, n. 0188/Pres.*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, dopo le parole: «idonea polizza assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «nonché alla corresponsione del prezzo dovuto per la concessione stessa»;

*b*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'art. 1 è subordinata alla sottoscrizione di impegno, da parte dei richiedenti, al rispetto delle modalità di gestione ed utilizzo degli stessi, indicate dal servizio concedente.»

## Art. 7.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione  
22 maggio 2001, n. 0188/Pres.*

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, dopo le parole: «in misura ridotta del 5%» sono aggiunte le seguenti: «se la disdetta perviene almeno 8 giorni liberi prima dell'evento, in misura ridotta del 20% se la disdetta avviene a meno di 8 giorni liberi dall'evento programmato».

## Art. 8.

*Sostituzione del tariffario allegato al decreto  
del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.*

1. Il tariffario allegato al decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, è sostituito dal tariffario di cui all'allegato «A» al presente regolamento.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. Alle istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente se l'evento si svolge in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso, mentre si applica la disciplina di cui al presente regolamento per gli eventi che si svolgono a decorrere dal 1° luglio 2016, fatta salva la facoltà della giunta regionale di procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 188/Pres.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento che dispone le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 188/Pres. entra in vigore il giorno 1° luglio 2016.




Allegato A  
(riferito all'art. 8)

Sostituzione del tariffario allegato al decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n.  
0188/Pres

Allegato tariffario  
(riferito all'art. 1 del DPRReg.188/2001)

## TARIFFARIO GENERALE

1) Tariffe ordinarie per sale, locali ed aree esterne	Tariffe					
	A) Canone base giornaliero (locali arredati/attrezzati - senza spese di serv.)	A) Canone base ½ giornata (max. 5 h.)	B) Spese ordinarie di serv./gestione soggette a rimborso giornaliero	B) Spese ordinarie ½ giornata (max. 5 h.)	Totale canone base giornaliero più spese ordinarie	Totale canone base più spese ordinarie ½ giornata (max. 5 h.)
Categoria e tipologia dei beni immobili concedibili	€/mq gg.	€/mq ½ gg.	€/mq gg.	€/mq ½ gg.	€/mq gg.	€/mq ½ gg.
<b>Edifici di particolare valore storico, artistico ed architettonico ed aree esterne di pertinenza:</b>						
a.1) Corpi gentilizi; sale di tipo monumentale e/o di particolare valore artistico:	2,27	1,36	0,63	0,38	2,90	1,74
a.2) Sale riunioni con capienza fino a 99 posti, sale di tipo direzionale o presidenziale e simili arredate per gli usi specifici, con le relative pertinenze riservate:	1,64	0,98	0,32	0,19	1,96	1,17
a.3) Locali e sale per usi diversi, di tipologia corrente anche non arredate, ivi incluse le nude superfici per esposizioni, non ricomprese nelle precedenti lettere a.):	1,03	0,62	0,32	0,19	1,35	0,81
c.1) Aree esterne di pertinenza	0,22	0,11	0,13	0,07	0,35	0,18
<b>Edifici privi di particolare valore storico, artistico ed architettonico ed aree esterne di pertinenza:</b>						
b.1) Sale convegni/congressi abilitate con capienza fino a 99 posti, con relative pertinenze riservate, di diversa collocazione rispetto alla lettera a) precedente:	1,46	0,88	0,32	0,19	1,78	1,07
b.2) Locali e sale per usi diversi, di tipologia corrente anche non arredate, ivi incluse le nude superfici per esposizioni, non ricomprese nelle precedenti lettere a) e b):	1,03	0,62	0,26	0,16	1,29	0,78
b.3) Aule didattiche tipo, normalmente arredate:	1,46	0,88	0,26	0,16	1,72	1,04
d.1) Aree esterne di pertinenza	0,17	0,09	0,08	0,04	0,25	0,13
<b>Altre aree esterne, diverse da quelle di pertinenza degli edifici a), b), c) e d) precedenti:</b>						
e.1) Aree sottoposte a periodica manutenzione e cura del manto e delle essenze vegetali:	0,08		0,07		0,15	
e.2) Aree diverse da quelle di cui alla lettera .a), aree in aperta campagna o montagna a vegetazione naturale:	0,07				0,07	



Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo	€/evento gg.	€/evento ½ gg.	€/evento gg.	€/evento ½ gg.	€/evento gg.	€/evento ½ gg.
<b>e bis.1)</b> Auditorium Gorizia	511,00	307,00	229,00	137,00	<b>740,00</b>	<b>444,00</b>
<b>e bis.2)</b> Auditorium Pordenone	326,00	196,00	121,00	73,00	<b>447,00</b>	<b>269,00</b>
<b>e bis.3)</b> Auditorium Udine	925,00	555,00	301,00	181,00	<b>1.226,00</b>	<b>736,00</b>

	Auditorium Gorizia (oltre 5h)	Auditorium Gorizia ½ giornata (max. 5 h.)	Auditorium Pordenone (oltre 5h)	Auditorium Pordenone ½ giornata (max. 5 h.)	Auditorium Udine (oltre 5h)	Auditorium Udine ½ giornata (max. 5 h.)
<b>2) Servizi straordinari /speciali eccedenti l'ordinaria amministrazione soggetti a rimborso specifico aggiuntivo (servizi erogabili secondo necessità o a richiesta)</b>						
<b>2.1)-</b> servizio antincendio /servizio addetti alle emergenze conformemente al piano di emergenza ed evacuazione approvato per gli auditorium e le sale convegni/congressi abilitate	€ 263,52	€ 164,70	€ 263,52	€ 164,70	€ 527,04	€ 329,40
<b>2.2)-</b> dotazione audio/video/informatica delle sale e degli auditorium e le sale convegni/congressi abilitate	€ 48,00	€ 30,00	€ 48,00	€ 30,00	€ 48,00	€ 30,00
<b>2.3)-</b> pulizie "extra canone" in orario diurno/feriale	€ 58,90	€ 58,90	€ 18,96	€ 18,96	€ 58,90	€ 58,90

## LEGENDA:

- importo - **A)**: canone base, quota parte immobiliare edilizia, costituente titolo precipuo di "canone di concessione" dei locali e strutture regionali;
- importo - **B)**: spese ordinarie di serv./gestione, quota parte stabilita a titolo di rimborso delle pertinenti "spese vive di gestione e funzionamento" per i servizi che vengono normalmente erogati durante il periodo di fruizione della concessione d'uso.
- ½ giornata: ovvero fino ad un massimo di 5 ore, riduzione del 40% della tariffa/giorno per gli edifici, importo finale già riportato nella relativa colonna del tariffario
- ½ giornata: ovvero fino ad un massimo di 5 ore, riduzione del 50% della tariffa/giorno per le aree esterne di pertinenza, importo finale già riportato nella relativa colonna del tariffario

## APPENDICE AL TARIFFARIO GENERALE REGIONALE

*«Norme e condizioni applicative ed integrative; oneri aggiuntivi:  
(condizioni ed oneri aggiuntivi confermati in sede di revisione S.D.C.T. del Tariffario)»*

1) per gli auditorium regionali i valori del tariffario si intendono a corpo mentre per le restanti tipologie i valori parametrici si applicano alle superfici utili e non frazionabili dei locali intesi nel loro stato fisico compiuto e completo;

2) vanno conteggiate le superfici utili riguardanti i locali e gli spazi di servizio, ove i medesimi siano riservati in uso esclusivo del concessionario ed inseriti come tali nel - «pacchetto offerta» - stabilito dall'Amministrazione regionale;

3) per gli auditorium e le sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo:

3.1) la disponibilità anticipata o riconsegna posticipata, fino ad un giorno, per allestimenti della sala, danno titolo alla maggiorazione del 15% della tariffa A) canone base;

3.2) eventuali servizi di supporto ulteriormente richiesti saranno quantificati sulla base degli oneri sostenuti dall'A.R.;

3.3) l'eventuale attivazione ed utilizzo degli impianti ed apparecchiature diverse da quelle già gestite con regolare contratto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere svolto da operatori tecnici di sala/regia abilitati, a tutela e garanzia del loro corretto uso ed integrità;

3.4) i relativi costi e pagamenti saranno concordati e corrisposti direttamente alle sopracitate ditte dagli utilizzatori/organizzatori titolari della concessione;

3.5) l'uso delle sale al di fuori del normale orario di apertura degli uffici, ove consentito dall'Amministrazione regionale, obbliga il concessionario al rimborso delle spese per le ore straordinarie di vigilanza e custodia necessarie, eventualmente sostenute, che verranno conteggiate a parte in misura corrispondente ai servizi appaltati dall'Amministrazione regionale;

4) per le altre sale riunioni fino a 99 posti e per le aree e sale espositive, valgono, per la parte applicabile, le medesime indicazioni e disposizioni previste per le sale auditorium;

5) a richiesta dell'Amministrazione regionale, i concessionari saranno tenuti a presentare idonea polizza assicurativa a garanzia dell'integrità dei beni immobili regionali e dell'incolumità dei visitatori e del personale, in particolare ove venga prevista l'introduzione nelle aree e sale espositive di materiali, manufatti ed apparecchiature a rischio incendi o di classe giudicata non adeguata che potranno essere anche rifiutati;

6) a tutti i valori di tariffa sarà applicata l'I.V.A., se dovuta.

16R00280



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 070/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2016)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'art. 33, comma 1, ai sensi del quale al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma «Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste», del 30 gennaio 2014, per la realizzazione di:

- a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;
- b) progetti di efficientamento energetico;
- c) progetti per tutelare l'ambiente;
- d) progetti di recupero ambientale;
- e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3» emanato con proprio decreto 5 novembre 2015, n. 0232/Pres.;

Ritenuto necessario prevedere all'art. 19 «Giustificativi di spesa» del regolamento, tra le modalità di pagamento ivi previste, anche l'utilizzo della carta di credito aziendale, dando in tal modo riscontro alle esigenze espresse dal tessuto imprenditoriale;

Ritenuto inoltre di sostituire il comma 1 dell'art. 27 del Regolamento relativo alla disciplina sul «Vincolo per le imprese beneficiarie» prevedendone l'obbligatorietà per i beni immobili oggetto degli incentivi e precisandone l'ambito di applicazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'1 aprile 2016, n. 516 con la quale è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle

imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3);

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3)» al fine di conformarlo alle finalità suesposte;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale dell'1° aprile 2016, n. 516;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33,



comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 232 del 5 novembre 2015, al fine di aggiornare in particolare la disciplina in materia di rendicontazione, con particolare riferimento alle forme di transazione utilizzabili per il pagamento della documentazione di spesa ed in materia di vincolo per le imprese beneficiarie.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015, le parole «ai sensi dell'art. 19, comma 2» vengono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 18, comma 2.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 19, comma 6 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015*

1. Al comma 6 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015, dopo le parole «vaglia postale» sono aggiunte le seguenti: «, carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 27, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015*

1. Il comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 232/2015 è sostituito dal seguente: «1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi nonché la sede o l'unità operativa nell'area di crisi industriale complessa di Trieste per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione del progetto:

- a) 3 anni per le PMI;
- b) 5 anni per le grandi imprese».

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 071/Pres.

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16 del 20 aprile 2016)*

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg./CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 29 concernente agricoltura biologica;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 13 Indennità a favore di agricoltori delle zone montane;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 527 del 1° aprile 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13 Indennità a favore di agricoltori delle zone montane del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013



del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

(Omissis).

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

#### Oggetto e finalità

1. Al fine di incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili, il presente regolamento, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 13 indennità a favore di agricoltori delle zone montane, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la compensazione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni sostenuti dagli agricoltori delle aree montane a causa dei vincoli cui è soggetta la produzione agricola in dette aree.

##### Art. 2.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) zona svantaggiata ammissibile: l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva CEE 273/75, come individuata nell'allegato A;

b) superficie agricola utilizzata (SAU): la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto e che è condotta in proprietà, in affitto, in affitto collettivo o consortile oppure in uso civico;

c) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

d) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;

e) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;

g) superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti e pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica;

h) coefficiente di moltiplicazione: il coefficiente che moltiplica i valori normalizzati dei parametri utilizzati nell'allegato C.

##### Art. 3.

#### Aree di intervento

1. L'indennità prevista dalla misura 13 è un aiuto concesso per le superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile del territorio regionale.

##### Art. 4.

#### Strutture competenti

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione e alla proposta di liquidazione degli aiuti.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

##### Art. 5.

#### Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dell'aiuto ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP è delegata, in applicazione dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura 13 e agli Uffici attuatori l'istruttoria delle domande di aiuto fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.



*Capo II*

## BENEFICIARI E IMPORTI DELL'AIUTO

## Art. 6.

*Beneficiari*

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile.

## Art. 7.

*Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo*

1. Alla data di presentazione della domanda, le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20.

## Art. 8.

*Calcolo dell'aiuto*

1. L'aiuto è concesso annualmente ad ettaro di SAU ricadente nella zona svantaggiata ammissibile.

2. Alla SAU ricadente in zona svantaggiata si applicano i seguenti parametri di correzione:

a) fattore di digressione di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 3;

b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'art. 9, comma 4.

3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'art. 10.

## Art. 9.

*Parametri correttivi della SAU*

1. Il fattore di digressione è applicato in conformità all'art. 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti di riduzione di cui all'allegato B.

3. Il fattore di digressione è il risultato del rapporto tra la somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la SAU complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile.

4. Il CSN è calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato C.

## Art. 10.

*Sistemi agricoli aziendali*

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:

a) aziende orto-floro-frutticole;

b) aziende zootecniche;

c) aziende transumanti;

d) altre aziende.

2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale;

3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti:

a) detengono UBA;

b) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera;

c) il rapporto UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.

4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli e che rispettano i seguenti requisiti:

a) detengono UBA per le quali è praticata esclusivamente la transumanza;

b) coltivano una superficie minima pari a 2 (due) ettari di superficie foraggera.

5. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera d) sono comprese le aziende che non rientrano nei sistemi agricoli di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

6. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera c), è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in BDN e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

## Art. 11.

*Intensità dell'aiuto*

1. L'aiuto è pari a:

a) euro 160 per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);

b) euro 100 per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera b);

c) euro 30 per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera c);

d) euro 50 per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera d).

2. L'aiuto per ettaro di SAU non può superare l'importo pari a euro 450.

3. L'aiuto per ettaro di SAU non può essere inferiore all'importo di euro 25.

*Capo III*PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE  
E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

## Art. 12.

*Presentazione della domanda di aiuto*


1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.

2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 13.

3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.

4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.

5. Anteriormente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.



6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e condizionalità.

#### Art. 13.

##### *Presentazione tardiva e modifica delle domande*

1. A norma dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di aiuto, successiva al termine di cui all'art. 12, comma 1, comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 20.

3. Dopo il termine all'art. 12, comma 1, il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

#### Art. 14.

##### *Adempimenti dell'AdG*

1. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande presentate, l'AdG provvede ogni anno a:

- a) calcolare il CSN per ogni azienda richiedente l'aiuto;
- b) calcolare il coefficiente di moltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera i);
- c) trasmettere i CSN calcolati all'OP per l'acquisizione informatica dei medesimi.

2. L'OP comunica all'AdG l'avvenuta acquisizione dei CSN e la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.

#### Art. 15.

##### *Istruttoria della domanda*

1. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria della domanda di aiuto attraverso:

- a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
- b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA.

2. Per le domande non ammissibili a contributo, l'ufficio attuatore comunica via PEC le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. L'ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 1, redige l'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto, comunica l'ammissione a ciascun beneficiario e trasmette l'elenco all'AdG.

#### Art. 16.

##### *Liquidazione dell'aiuto*

1. L'aiuto è liquidata in conformità all'art. 75 del regolamento (UE) 1306/2013.

2. L'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di cui all'art. 14, comma 2, propone all'OP, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse l'importo dell'aiuto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui all'art. 15, comma 3, l'AdG autorizza le proposte di liquidazione di cui al comma 2 e le trasmette all'OP.

4. In pendenza dei controlli di cui all'art. 12, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 17.

##### *Ritiro delle domande*

1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.

4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di aiuto se il beneficiario è già stato informato:

- a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1;
- b) che è soggetto a controllo in loco;
- c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

#### Art. 18.

##### *Errori palesi*

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

3. Sono errori palesi quelli che:

- a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
- b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'OP;
- c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.

4. Non sono considerati errori palesi:

- a) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
- b) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
- c) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
- d) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
- e) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
- f) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.



*Capo IV*

## IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

## Art. 19.

*Impegni*

1. I beneficiari si impegnano a:

*a)* svolgere l'attività agricola nella zona svantaggiata ammissibile per almeno cinque anni a decorrere dalla data del primo pagamento dell'aiuto;

*b)* condurre le superfici per le quali è richiesta l'aiuto per l'intero anno solare a decorrere dalla data di cui all'art. 12, comma 1 o di cui all'art. 13, comma 1;

*c)* per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1 lettera *b)*, mantenere:

1) in zona svantaggiata ammissibile le UBA per l'intero anno solare a decorrere dalla data di cui all'art. 12, comma 1 o all'art. 13, comma 1;

2) il rapporto UBA/ha per l'intero anno solare a decorrere dalla data di cui all'art. 12, comma 1 o all'art. 13, comma 1;

*d)* per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, le UBA permangono sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia per l'intero anno solare a decorrere dalla data di cui all'art. 12, comma 1 o all'art. 13, comma 1.

2. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettera *a)*, comporta la riduzione graduale dell'aiuto.

3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* comporta la decadenza dell'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite.

4. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

## Art. 20.

*Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

*a)* decesso del beneficiario;

*b)* incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

*c)* calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

*d)* distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

*e)* epizoozia o fitopatologia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

*f)* esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo.

3. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto ammessa e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) 640/2014.

*Capo V*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 21.

*Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale n. 7/2000.

## Art. 22.

*Trattamento dei dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

## Art. 23.

*Rinvio dinamico*

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 24.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00282



LEGGE REGIONALE 8 aprile 2016, n. 4.

**Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 18 del 12 aprile 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

TITOLO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI**

*Capo I*

GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Giornate di chiusura degli esercizi*). — 1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dal comma 1, hanno efficacia dall'1 ottobre 2016.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 29-bis della legge regionale 29/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 29-bis della legge regionale 29/2005 è abrogato.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 30 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 30 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in deroga a quanto disposto dall'art. 29.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 dopo le parole «Lignano Sabbiadoro.» sono aggiunte le seguenti: «Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, sulla base delle rilevazioni periodiche rese da PromoTurismo FVG.».

*Capo II*

RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 4.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) e dal sistema regionale della formazione professionale.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I corsi professionali di cui all'art. 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 9 della legge regionale 29/2005*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente: «c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;».



## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale 29/2005*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio). — 1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni provinciali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:

a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;

b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;

c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;

d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;

e) un rappresentante dei docenti del corso;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sedi dei corsi.

3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.

4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.».

## Art. 7.

*Inserimento dell'art. 84-bis nella legge regionale 29/2005*

1. Dopo l'art. 84 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

«Art. 84-bis (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario). — 1. Per le finalità di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle im-

prese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo art. 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:

a) concessione degli incentivi di cui all'art. 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 54 della legge regionale 2/2002.

2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'art. 8, commi 1 e 1-bis.

3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della regione.

4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.

5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:

a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;

b) prevede nello statuto il reinvestimento del novanta per cento degli utili nelle attività di cui all'art. 23 del decreto legislativo 114/1998 e il divieto di distribuire il restante 10 per cento;

c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.

6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all'art. 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).

7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.



8. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della Commissione consiliare competente, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono emanate entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 4/2016 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.

9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:

a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;

b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;

c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;

d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.

10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.

12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'art. 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.»

## Art. 8.

### Modifiche all'art. 85 della legge regionale 29/2005

1. All'art. 85 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «duemila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila»;

b) al comma 1 le parole «va dichiarata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio con le stesse modalità con le quali le associazioni dichiarano la loro rappresentatività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.»;

d) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.»

## Art. 9.

### Inserimenti del capo I-bis al Titolo VII e dell'art. 85-bis nella legge regionale 29/2005

1. Prima del capo II del titolo VII della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

«Capo I-bis - Centri commerciali naturali.

Art. 85-bis (Centri commerciali naturali). 1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.

2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.



3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e il comune competenti per territorio e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.

4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'art. 100.».

#### Art. 10.

##### *Sostituzione dell'art. 100 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 100 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 100 (*Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio*). — 1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

*a)* lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

*b)* adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

*c)* acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

*d)* consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

*e)* partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

*f)* investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

*g)* acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;

*h)* contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;

*i)* oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;

*j)* successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da *a)* a *h)*, sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere *i)* e *j)*, sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera *j)*, sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.

5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, lettera *a)*.

6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'art. 71, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'art. 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera *h)*».

#### Art. 11.

##### *Sostituzione dell'art. 101 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 101 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 101 (*Assegnazione fondi*). — 1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate con idonea fidejussione, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'art. 33 della legge regionale 7/2000.

4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.



5. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.»

#### Art. 12.

##### *Inserimento dell'art. 102-bis nella legge regionale 29/2005*

1. Dopo l'art. 102 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

«Art. 102-bis (*Ripartizione dei fondi*). — 1. Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'art. 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'art. 84-bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014.»

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI

#### Art. 13.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.

2. Le attività di formazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), e di cui all'art. 85, comma 2, lettera c) della legge regionale 29/2005, sono conclusi entro il 31 dicembre 2016 dai CAT che cessano l'attività entro la medesima data.

3. Le attività relative ai programmi di cui all'art. 85, comma 10, della legge regionale 29/2005 sono conclusi dai CAT entro il 31 dicembre 2016.

4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all'art. 85, comma 8, lettera a), della legge regionale 29/2005 cessano dall'1 gennaio 2017, fatte salve le attività necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 con le modalità previste dal piano di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale approva il piano di ricognizione e trasferimento delle funzioni dei CAT, predisposto dal Servizio competente in materia di commercio sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dai CAT medesimi. Il piano:

a) individua, alla data del 31 dicembre 2016, lo stato dei procedimenti di cui al comma 4 in corso e il rendiconto di tutte le risorse finanziarie regionali gestite dai CAT;

b) stabilisce le modalità di trasferimento al CATT FVG dei procedimenti di cui al comma 4 e delle correlate risorse;

c) stabilisce le modalità di restituzione alla Regione delle risorse non spese per le attività di cui al comma 3.

#### TITOLO II

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 CONCERNENTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

#### Capo I

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'art. 1 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 1 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a-bis) previsione di limiti all'esercizio delle attività economiche di cui alla presente legge solo per motivi imperativi di interesse generale, come definiti dell'art. 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2008/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione;»

b) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola «equilibrio» sono inserite le seguenti: «sul territorio»;

c) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«e-bis) promozione della cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali;»

d) alla lettera f) del comma 2 dopo la parola «presenza» sono aggiunte le seguenti: «sul territorio».

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale 29/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole «generi alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «generi del settore alimentare»;

b) alla lettera d) le parole «generi non alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «generi del settore non alimentare»;

c) alla lettera i) dopo la parola «1.500» sono aggiunte le seguenti: «, questi si distinguono in:

1) esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400;

2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500;»;

d) alla fine della lettera m) le parole «, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati» sono soppresse;



e) alla lettera s) le parole « con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata» sono soppresse.

f) dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti:

«w-bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;

w-ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.»

#### Art. 16.

##### *Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 3 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Settori merceologici). — 1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:

- a) settore alimentare;
- b) settore non alimentare.

2. La vendita dei farmaci di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell'art. 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'art. 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'art. 65, commi 2 e 4.»

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'art. 5 della legge regionale 29/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29/2005 le parole «requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti previsti dalla normativa vigente».

2. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 29/2005, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso».

#### Art. 18.

##### *Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 6 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Requisiti morali e condizioni ostative). — 1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.»

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 7 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 59/2010.»;

b) al comma 3 le parole «al comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.»

#### Art. 20.

##### *Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 19 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Vendita negli outlet). — 1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.

2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.

3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.

4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.»



## Art. 21.

*Modifica all'art. 32 della legge regionale 29/2005*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

«5-bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.»

## Art. 22.

*Modifiche all'art. 41 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 41 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

«b-bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.»;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante» sono soppresse;

c) alla fine del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: «e, per quanto compatibile e non diversamente disposto, i criteri del documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione della citata Intesa»;

d) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.

2-quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).».

## Art. 23.

*Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 42 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (Esercizio dell'attività). — 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

a) su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 41, comma 2-bis;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).

3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;

b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.


5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.

6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.

7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.».



## Art. 24.

*Modifiche all'art. 43 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 43 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività)»;

b) al comma 2 dopo le parole «artistico e ambientale.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. È fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3-ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

3-quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

3-quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.».

## Art. 25.

*Modifiche all'art. 47 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 47 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'art. 41, comma 2-ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:

a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;

b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;

c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.»;

c) al comma 5 dopo le parole «successive modifiche» sono aggiunte le seguenti: «e integrazioni».

## Art. 26.

*Modifiche all'art. 48 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'art. 49.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.»;

c) al comma 3 le parole «42, commi 6 e 7,» sono sostituite dalle seguenti: «41, comma 2-bis,» e dopo le parole «del territorio comunale» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività»;

d) al comma 4 le parole «art. 42, commi 6 e 7,» sono sostituite dalle seguenti: «art. 41, comma 2-bis,»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fermi restando i principali criteri di priorità individuati dall'Intesa, di cui all'art. 41, comma 2-bis, ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri individuati dall'Intesa citata:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta, in particolare: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni gratuite;



2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o online;

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, in particolare: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, ovvero utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale..»

#### Art. 27.

##### *Modifiche all'art. 49 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'art. 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui dall'art. 41, comma 2 bis, può avere la durata massima di cui all'art. 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata Intesa e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.»;

b) al comma 2 le parole «Il titolare dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore su aree pubbliche»;

c) al comma 3 le parole «, comma 2» sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.»;

e) al comma 5 le parole «ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'art. 42», sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.»;

g) al comma 9 le parole «Il titolare dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore su aree pubbliche» e le parole «comma 2,» e «o ferie» sono soppresse;

h) al comma 10 dopo le parole «attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «distinte per categoria di riciclaggio»;

i) al comma 13 le parole «, comma 2» sono soppresse.

#### Art. 28.

##### *Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 50 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Determinazione delle aree relative alle fiere*).

— 1. Il commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite e disciplinate dai regolamenti comunali, è consentito agli esercenti l'attività di vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 114/1998.

2. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'art. 41, comma 2-bis.

3. La concessione del posteggio, della durata massima di dodici anni e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'art. 49, comma 5.

4. Le domande di concessione del posteggio pervengono al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.»

#### Art. 29.

##### *Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 51 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Orari*). — 1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, commi 2 e 3, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

3. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.»

#### Art. 30.

##### *Modifiche all'art. 52 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 52 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «dell'azienda» sono inserite le seguenti: «, o del ramo d'azienda,» e le parole «agli articoli 39 e 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 39»;

b) al comma 2 le parole «, autorizzata ai sensi dell'art. 42, comma 3,» sono soppresse.



## Art. 31.

*Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 70 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (*Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività*). — 1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'art. 69, è presentata al SUAP del comune in cui va ubicata la sede dell'attività.

2. Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.

3. L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.»

## Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 71 della legge regionale 29/2005*

1. L'art. 71 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (*Riunioni straordinarie*). — 1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.»

## Art. 33.

*Modifica all'art. 80 della legge regionale 29/2005*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 80 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'art. 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

2-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.»

## Art. 34.

*Modifiche all'art. 84 della legge regionale 29/2005*

1. All'art. 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a-ter) del comma 1 dopo le parole «elaborare e diffondere» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 7/2014 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo),»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «articoli 12, comma 3, 15, comma 3, e 19, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 12, comma 3, e 15, comma 3»;

c) alla lettera d) del comma 1 la parola «bimestrali» è soppressa;

d) alla lettera c) del comma 3 le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

## Art. 35.

*Sostituzione di parole agli articoli 11, 12, 14-bis, 21, 22, 23, 24, 33, 38, 39, 41, 68, 72, 73, 79, 80 e 82 della legge regionale 29/2005*

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 11, al comma 1 dell'art. 12, al comma 1 dell'art. 14-bis, al comma 2 dell'art. 21, ai commi 1 e 2 dell'art. 22, al comma 1 dell'art. 23, al comma 1 dell'art. 24, al comma 13 dell'art. 33, al comma 4 dell'art. 38, ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 39, alla lettera b) del comma 2 dell'art. 41, al comma 3 dell'art. 68, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 72, al comma 1 dell'art. 73, al comma 3 dell'art. 79, ai commi 2 e 11 dell'art. 80 e al comma 3 dell'art. 82 della legge regionale 29/2005, la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».


2. Al comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 29/2005 la parola «denunciato» è sostituita dalla seguente: «segnalato».

## Art. 36.

*Abrogazioni*

1. Gli articoli 10, 28, 43, comma 5, 44, 45, 46, 47, commi 2, 3 e 4, 48, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 49, commi 6 e 7, 53, 54, 99, 109, comma 1, e 109-bis della legge regionale 29/2005 sono abrogati.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate all'art. 42, comma 1, le lettere g) e h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).



*Capo II*  
DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Art. 37.

*Modifiche della legge regionale 1/1984*

1. Alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Diffida amministrativa*). — 1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), previste dalle seguenti disposizioni:

a) art. 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera m);

b) art. 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci;

c) art. 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;

d) art. 32 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;

e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie;

f) art. 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;

g) art. 78 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.»;

b) dopo la lettera f) del primo comma dell'art. 4 è inserita la seguente:

«f-bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'art. 3-bis;».

TITOLO III  
SVILUPPO DEL SETTORE TERZIARIO

*Capo I*

MISURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO

Art. 38.

*Fondo per contributi alle imprese turistiche*

1. Al fine di finanziare gli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).

3. Il comma 5 dell'art. 156 della legge regionale 2/2002 è abrogato.

Art. 39.


*Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali*

1. Al fine di consentire la valorizzazione in chiave turistica dell'area montana anche in sinergia con interventi di divulgazione della cultura ambientale e storica dell'area medesima, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, è autorizzata a concedere un contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo, a sollievo degli oneri connessi alla realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.

2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione individua in particolare le modalità di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di terzi per la costruzione o la gestione dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale che devono essere attuati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

3. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

4. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'art. 4, paragrafo 1, lettera bb), del regolamento (UE) n. 651/2014.



5. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.

#### Art. 40.

##### *Completamento lavori al Monastero di Santa Maria di Poffabro*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro al Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) per far fronte alle spese, anche già sostenute nel 2015, per i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze.

2. A tal fine il Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) presenta apposita domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata degli elaborati progettuali, della relazione tecnico descrittiva con relativo quadro economico delle spese, anche già sostenute nel 2015, e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

3. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di concessione del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa. Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

#### Art. 41.

##### *Contributi per la valorizzazione del Centro Biathlon Federale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Forni Avoltri un contributo per la realizzazione di opere e strutture di carattere turistico, ricettivo sportivo o culturale finalizzate a valorizzare il Centro Biathlon Federale di Piani di Luzza - Forni Avoltri.

2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.

#### Art. 42.

##### *Realizzazione e completamento di opere inerenti il comprensorio turistico delle Grotte di Villanova*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al comune di Lusevera per il completamento del percorso circolare turistico all'interno delle Grotte di Villanova, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di con-

cessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

#### Art. 43.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale 33/2015*

1. All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 dopo le parole «da destinare a museo» sono aggiunte le seguenti: «, compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio»;

b) al comma 33 dopo le parole «perizia di stima dell'edificio da acquistare» sono aggiunte le seguenti: «compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio» e dopo le parole «spesa di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria"» sono aggiunte le seguenti: «e dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio»;

c) al comma 34 dopo le parole «da destinare a museo» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio».

#### Art. 44.

##### *Contributi per la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale del complesso «Ostello del ciclista»*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione «Mont» per la realizzazione di un intervento di manutenzione e adeguamento funzionale del fabbricato e dell'area camper facenti parte del complesso «Ostello del ciclista» di proprietà del comune di Tarvisio concesso in comodato gratuito all'Associazione stessa.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

3. Gli incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

#### Art. 45.

##### *Ripristino delle spiagge di Grado*

1. Al fine di garantire il ripristino delle spiagge di Grado, danneggiate in seguito a eventi calamitosi, e consentire l'avvio della stagione turistica 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al comune di Grado, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risorse finanziarie per interventi urgenti di ripascimento delle spiagge medesime e per la pulizia degli arenili.



## Art. 46.

*Valorizzazione delle ciclovie  
nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto*

1. Al fine di favorire la valorizzazione ambientale e di accrescere l'attrattività turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Tavagnacco e di Povoletto un contributo per partecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo.

2. Le domande, corredate di una relazione illustrativa, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

## Art. 47.

*Contributo al comune di Rigolato per il restauro  
e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon, di proprietà del comune di Rigolato, danneggiato da eventi atmosferici.

2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

## Art. 48.

*Contributi a Promoturismo FVG*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del comune di Arta Terme.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione illustrativa completa di specifico piano finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.

## Art. 49.

*Trasferimenti di risorse per miglioramenti funzionali  
e manutenzioni di opere strutturali e infrastrutturali  
connesse ai poli sciistici e per la realizzazione di  
percorsi ciclabili*

1. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoturismoFVG risorse finanziarie per la realizzazione, il miglioramento funzionale e la manutenzione di opere strutturali e infrastrutturali connesse al comprensorio di Piancavallo, ivi compreso il bacino di Pian delle More, nell'ottica del potenziamento dei poli sciistici regionali e nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica non

discriminatorie e trasparenti previste dalle norme sugli appalti pubblici.

2. L'Amministrazione regionale trasferisce a Promoturismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito dei territori montani dei Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva e destinati alla valorizzazione in chiave turistica dei territori medesimi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per la quantificazione delle risorse da trasferire, la PromoturismoFVG comunica l'avvenuta aggiudicazione della gara.

*Capo II*

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002

## Art. 50.

*Modifica all'art. 148 della legge regionale 2/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole «deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento regionale».

## Art. 51.

*Modifica all'art. 153 della legge regionale 2/2002*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 153 della legge regionale 2/2002 è aggiunta la seguente:

«b-bis) collegi di cui agli articoli 122, 127, 132, 144.».

## Art. 52.

*Modifica all'art. 159 della legge regionale 2/2002*

1. Il comma 1 dell'art. 159 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.».

*Capo III*

## MISURE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO

## Art. 53.

*Interporto - Centro Ingrosso Pordenone*

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., di seguito Interporto, un contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea H1 nel comune di Pordenone.



2. Gli interventi di cui al comma 1 sono:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;

b) destinati a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che Interporto può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.

3. Interporto può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 1 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;

b) acquisto di immobili;

c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.

5. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.

7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'art. 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.

9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 651/2014.

10. Con il decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE

##### E DI ATTRATTIVITÀ

#### Art. 54.

##### *Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di strutture ricettive*

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita prevalentemente assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'art. 71, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità.»;

b) al comma 2 dell'art. 67 dopo le parole «villaggi turistici,» sono inserite le seguenti: «villaggi sopraelevati»;

c) dopo il comma 4 dell'art. 67 è inserito il seguente:

«4-bis. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.»;

d) il comma 3 dell'art. 71 è sostituito dal seguente:

«3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.».

#### Art. 55.

##### *Modifica all'art. 5 della legge regionale 1/2007*

1. Al comma 77 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole «ricercatori italiani e stranieri.» sono aggiunte le seguenti: «Nell'ambito delle finalità istituzionali del CRO, la struttura realizzata può essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attività congressuale, di formazione e di aggiornamento.».



## Art. 56.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale 12/2006*

1. Dopo il comma 85 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è inserito il seguente:

«85-bis. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili per i progetti mirati di cui ai commi da 82 a 85.».

## Capo V

## DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO

## DELLE IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI

## Art. 57.

*Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi*

1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a «Supporto allo sviluppo urbano»). Approvazione del bando concernente «Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)» e dei relativi allegati, ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, all'art. 12 comma 1, all'art. 13, comma 1, lettera c), e all'art. 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.

3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.

5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione

Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'art. 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e l'assegnazione delle risorse è effettuata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, tenuto conto dell'effettiva realizzabilità entro il 31 dicembre 2019 dell'intervento prescelto dal comune scorrendo la graduatoria di cui al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 5 sono finanziati nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2-bis e secondo le modalità di cui al comma 2-ter dell'art. 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).

9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziata a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, all'art. 12, comma 1, all'art. 13, comma 1, lettera c), e all'art. 16, comma 1, lettera c), punto 6 del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.

11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.

## Art. 58.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale 34/2015*

1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituito dal seguente:

«6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone la graduatoria, da approvare con deliberazione



della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.»

Art. 59.

*Modifica dell'art. 18 della legge regionale 4/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), dopo la parola: «(CAT),» sono inserite le seguenti: «il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG),».

Art. 60.

*Modifiche all'allegato B riferito all'art. 32 della legge regionale 26/2014*

1. All'allegato B, riferito all'art. 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), rubricato «Funzioni provinciali trasferite alla Regione» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 9 recante «Funzioni in materia di politiche sociali» la lettera a) è soppressa.

b) dopo il punto 11 recante «Funzioni in materia di viabilità», è aggiunto il seguente:

«11-bis. Funzioni in materia di attività produttive:

a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).».

Art. 61.

*Modifiche alla legge regionale 50/1993*

1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole «e sportivo della pratica dello sci» sono sostituite dalle seguenti: «e della pratica sportiva dello sci»;

b) la lettera a) del comma 4 dell'art. 5-bis è sostituita dalla seguente:

«a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;»;

c) dopo la lettera j) del comma 4 dell'art. 5-bis è inserita la seguente:

«j-bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;»;

d) alle lettere a) e f) del comma 1 dell'art. 5-sexies 1 la parola: «approvazione» è sostituita dalla seguente: «adozione»;

e) la lettera n) del comma 1 dell'art. 5-sexies 1 è sostituita dalla seguente:

«n) l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 5 nonies, comma 2, lettera d), nonché l'attuazione della stessa.»;

f) dopo il comma 1 dell'art. 5-sexies 2 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.».

Art. 62.

*Modifiche alla legge regionale 3/2015*

1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'art. 62 è inserito il seguente:

«5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste.».

b) dopo il comma 5-bis dell'art. 62 sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.

5-quater. Alle modifiche di cui al comma 5-ter si applica l'art. 67.».

c) dopo il comma 4 dell'art. 64 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.



4-ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA, è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera d), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.»

#### Art. 63.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale 34/2015*

1. Dopo il comma 41 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono inseriti i seguenti:

«41-bis. L'elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Osopo di proprietà di EZIT in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano dal finanziamento concesso a EZIT con il decreto n. 1202 del 23 giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio 2007 e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»), e dell'art. 4, commi 5 e 5-bis, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), che sono restituite dal Commissario liquidatore a seguito della rendicontazione.

41-ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Osopo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.»

#### Art. 64.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale 34/2015*

1. All'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 16, 17, 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario per i lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario locale nel Consorzio medesimo messo a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria.

17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al Regolamento

(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE serie L n. 187 del 26 giugno 2014, e delle disposizioni specifiche di cui all'art. 56 del medesimo regolamento.

18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

19. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.»

b) i commi 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.

#### Art. 65.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale 25/2002*

1. All'art. 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-*nonies* dopo le parole: «EZIT medesimo.» sono inserite le seguenti: «Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell'art. 2, comma 43, della legge regionale 34/2015, ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere.»;

b) dopo il comma 5-*nonies* sono inseriti i seguenti:

«5-*nonies*.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.

5-*nonies*.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.»;

c) al comma 5-*duodecies* dopo le parole «bilancio finale di liquidazione.» sono inserite le seguenti: «La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente.»;

d) il comma 5-*undecies* è abrogato.



## Art. 66.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale 27/2014 e disposizioni transitorie*

1. Al comma 46 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 44» sono inserite le seguenti: «, anche a sollievo degli oneri pregressi».

2. La disposizione di cui all'art. 6, comma 46, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 67.

*Modifiche alle leggi regionali 10/2012 e 3/2015*

1. Alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 10 prima delle parole «dell'art. 3, comma 14» sono inserite le seguenti: «dell'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)»;

b) l'art. 11 è abrogato.

2. Al comma 5 dell'art. 78 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «articolo 11 della legge regionale 10/2012» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)».

## Art. 68.

*Finanziamento dei contributi di cui all'art. 6, comma 67, della legge regionale 15/2005*

1. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 1 milione di euro finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).

## Art. 69.

*Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale*

1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla Province in materia di cooperazione sociale, i procedimenti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di coopera-

zione sociale), non conclusi alla data dell'1 luglio 2016, proseguono in capo alla Regione stessa nel rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province.

2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di cui al comma 1, le risorse finanziarie da trasferire alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale 20/2006, per l'anno 2016, sono ripartite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime proporzioni applicate per tale finalità nell'esercizio 2015.

## Art. 70.

*Devoluzione a favore di scuole nel comune di Premariacco*

1. Le economie contributive derivanti dalle attività realizzate dal comune di Premariacco inerenti la procedura di bonifica ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono destinate alla realizzazione dei lavori di «Primo adeguamento sismico della scuola primaria» del comune di Premariacco.

2. Il comune di Premariacco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rendiconta ai sensi dell'art. 4, comma 17, della legge regionale 22/2007, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia le attività di cui all'art. 4, comma 16, della legge regionale 22/2007 attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile del servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato devoluto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia con l'indicazione delle spese sostenute e delle economie conseguite.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il comune di Premariacco, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di rendicontazione di cui al comma 2, presenta al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, istanza di utilizzo delle economie contributive conseguite corredata della relazione illustrativa dei lavori di «Primo adeguamento sismico della scuola primaria» in comune di Premariacco e dei relativi cronoprogramma e quadro economico di spesa.

## TITOLO IV

## NORME PER LO SVILUPPO ECONOMICO

## Capo I

## GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA

## Art. 71.

*Norme transitorie della gestione contabile della spesa*

1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni a valere sulla competenza per prestazioni già rese, purché derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non rilevate in applicazione dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e



contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), ovvero assunte in applicazione dell'art. 8, comma 75-bis, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), entro il 31 dicembre 2015.

2. La prenotazione delle risorse non è necessaria per la regolarizzazione contabile delle spese effettuate dall'economista.

### Capo II

#### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19/1971

IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

#### Art. 72.

*Inserimento dell'art. 6-quater  
nella legge regionale 19/1971*

1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 6-quater (*Immissioni a scopo di pesca sportiva*).  
— 1. L'Ente Tutela Pesca provvede a effettuare o autorizzare le immissioni di fauna ittica al fine di valorizzare la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva.

2. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono effettuate esclusivamente con individui di taglia pari o superiore a quella minima ammessa per la loro cattura.

3. L'immissione di esemplari ittici autoctoni è ammessa in qualsiasi corso d'acqua.

4. L'immissione degli esemplari alloctoni è ammessa nei corpi idrici artificiali la cui eventuale connessione con corsi d'acqua naturali non consenta l'emigrazione dei pesci immessi.

5. Le immissioni di trota iridea *Oncorhynchus mykiss* sono realizzate anche in acque differenti da quelle di cui al comma 4, purché con individui incapaci di riprodursi in natura, ovvero sterili o esclusivamente di sesso femminile e possono riguardare zone di possibile compresenza di trota marmorata, al fine di alleggerire la pressione di pesca a carico di questa specie.

6. Le immissioni di trota fario *Salmo trutta* sono ammesse in qualsiasi corso d'acqua in cui non vi siano segnalazioni storiche di trota marmorata o nelle acque attualmente popolate da specie introdotte ma che originariamente erano prive di fauna ittica.

7. Non sono consentite le immissioni di cui ai commi 4, 5 e 6 nelle seguenti acque:

a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat»;

b) corpi idrici o parte di essi designati come zone di divieto di pesca per ripopolamento;

c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE o di specie oggetto di particolari misure di salvaguardia da parte dell'Ente Tutela Pesca;

d) corsi o specchi d'acqua privi di fauna ittica;

e) laghi alpini oltre quota 1500 metri sul livello del mare;

f) corpi idrici dove l'immissione determini lo scadimento dello stato ecologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

### Capo III

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

#### Art. 73.

*Modalità attuative  
del Programma di sviluppo rurale*

1. Le misure previste dal Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sono attuate con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:

a) le competenze spettanti alla Giunta regionale, ivi compresa la ripartizione delle risorse per struttura responsabile, l'approvazione degli inviti nonché l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti e relative sanzioni;

b) l'individuazione delle strutture responsabili e degli uffici attuatori e la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, strutture responsabili e uffici attuatori;

c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma.

3. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'Organismo Pagatore per quanto attiene gli aspetti da esso delegati.

4. Lo schema di convenzione con l'Organismo pagatore per l'esercizio della delega di funzioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'art. 7 del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

#### Art. 74.

*Attuazione della misura 19  
del Programma di sviluppo rurale*

1. Per garantire la continuità delle attività finalizzate all'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2014-2020 e l'utilizzazione delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale, nelle



more dell'approvazione delle strategie di sviluppo locale, nonché nelle more dell'adeguamento e operatività del sistema informatizzato di ricezione delle domande di aiuto e pagamento dell'organismo pagatore, finanziamenti a titolo di anticipazione sulle spese ammissibili a valere sulle sottomisure 19.1 (Sostegno preparatorio) e 19.4 (costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL).

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione delle stesse all'Amministrazione regionale a seguito degli accreditamenti disposti dall'organismo pagatore a favore dei gruppi di azione locale con riferimento a singole domande di pagamento, comprese le domande di pagamento delle anticipazioni previste dalle sottomisure 19.1 e 19.4.

3. L'anticipazione può essere richiesta da ogni gruppo di azione locale che abbia presentato la manifestazione di interesse per la sottomisure 19.1 di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 30 settembre 2015, giusta decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1367 del 21 settembre 2015, nella misura massima di 62.000 euro.

4. Le richieste di anticipazione, anche per frazioni dell'importo massimo concedibile e fino a raggiungimento di quest'ultimo, vengono presentate al Servizio coordinamento politiche per la montagna, accompagnate da fidejussione per l'importo richiesto, maggiorate degli interessi previsti dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro il 30 settembre 2016.

5. Con il decreto di concessione dei finanziamenti sono stabiliti le modalità e i termini di restituzione delle somme erogate. Il termine ultimo di restituzione è fissato al 30 giugno 2017.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 75.

#### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 9-bis, comma 4, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'art. 6, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Per le finalità previste dall'art. 84-bis, comma 9, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'art. 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'art. 84-bis, comma 12, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'art. 7, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e com-

petitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Per le finalità previste dall'art. 84-bis, comma 13, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'art. 7, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'art. 100, comma 1, lettere d), e), f), h), i) e j), della legge regionale 29/2005, come inserito dall'art. 10, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Per le finalità previste dall'art. 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della legge regionale 29/2005, come inserito dall'art. 10, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Per le finalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

8. Per le finalità previste dall'art. 39, comma 1, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

9. Per le finalità previste dall'art. 40, comma 1, è autorizzata la spesa di 150.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

11. Per le finalità previste dall'art. 41, comma 1, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

12. Per le finalità previste dall'art. 42, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere



sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

13. Per le finalità previste dall'art. 44, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

14. Per le finalità previste dall'art. 45, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 20 (Fondi per accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

16. Per le finalità previste dall'art. 46, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

17. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposte dal comma 16 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

18. Per le finalità previste dall'art. 47, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

19. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 18 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

20. Per le finalità previste dall'art. 48, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 7 (Turismo) Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

21. Per le finalità previste dall'art. 49, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

22. Per le finalità previste dall'art. 49, comma 2, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

23. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018.

24. Per le finalità previste dall'art. 53, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

25. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, come sostituito dall'art. 58, comma 1, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

26. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e dal Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

27. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 2, comma 41-bis, della legge regionale 34/2015, come inserito dall'art. 63, comma 1, previste in 40.000 euro per l'anno 2016, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 - (Entrate extratributarie), Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

28. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 2, commi 41-bis e 41-ter della legge regionale 34/2015, come inseriti dall'art. 63, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, si fa fronte con le entrate di cui al comma 27.

30. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 68, comma 1, previste in 1 milione di euro, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.



31. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

32. All'onere di 2 milioni di euro per l'anno 2016 derivante, dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 31, si provvede come di seguito indicato:

a) per 1 milione di euro mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale);

b) per 1 milione di euro con le maggiori entrate previste dal comma 30.

33. Per le finalità di cui all'art. 74, comma 1, è autorizzata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

34. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

35. Le entrate derivanti dal combinato disposto di cui all'art. 74, commi 2 e 5, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

36. Per le finalità previste dall'art. 85, commi 2 e 10, della legge regionale 29/2005, è autorizzata la spesa di 295.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

37. Per le finalità previste dall'art. 100, comma 1 della legge regionale 29/2005 è autorizzata la spesa di 2.193.249,46 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

38. Per le finalità previste dall'art. 54, comma 1 della legge regionale 2/2002, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

39. All'onere complessivo di 200.000 euro per l'anno 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e com-

petitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

40. All'onere complessivo di 4.353.249,46 euro per l'anno 2016, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 7, 8, 11, 12, 13, 20, 22, 37 e 38, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri Fondi), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

41. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2016, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 21 e 36, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri Fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

42. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), è autorizzata la spesa di 313.043,48 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

43. All'onere complessivo di 313.043,48 euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 42, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 76.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 aprile 2016

*p. il Presidente  
il vicepresidente*  
BOLZONELLO

(Omissis).

16R00297



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 26.

**Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla l.r. 39/2000.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 20 aprile 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 62 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 marzo 2016;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di assicurare agli enti gestori del patrimonio agricolo forestale regionale e risorse necessarie per realizzare, anche tramite le maestranze forestali, interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi, occorre modificare le disposizioni della legge regionale n. 39/2000 in materia di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione, nonché le disposizioni in materia di interventi pubblici forestali, tra i quali sono compresi anche gli interventi sul patrimonio agricolo forestale;

2. A seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di coordinamento antincendi boschivi, disposto con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è opportuno armonizzare le norme relative alle competenze in materia di pianificazione antincendio boschivo per prevedere un'attuazione regionale della pianificazione tramite l'approvazione di programmi operativi territoriali annuali e comprendere nelle competenze regionali anche la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse da fuoco;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Enti competenti.  
Modifiche all'art. 3-ter della l.r. 39/2000*

1. Al comma 2 dell'art. 3-ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: «, 70-bis» sono soppresse.

Art. 2.

*Inventari speciali  
Modifiche all'art. 7 della l.r. 39/2000*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'art. 11, comma 8, all'art. 52, comma 5, e all'art. 66, comma 4.».

Art. 3.

*Interventi pubblici forestali  
Modifiche all'art. 10 della l.r. 39/2000*

1. Il comma 3-*quater* dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «3-*quater*. I piani annuali di cui al comma 3-*bis*, vengono finanziati con i proventi di cui all'art. 31 e con le risorse previste dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012.».

Art. 4.

*Proventi della gestione del patrimonio  
agricolo-forestale della Regione.  
Modifiche all'art. 31 della l.r. n. 39/2000*

1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente: «2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi.».

2. Il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 è abrogato. «6. I programmi operativi territoriali annuali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono, in particolare, la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIG nell'anno di riferimento.».



## Art. 5.

*Competenze della Regione.  
Modifiche all'art. 70 della l.r. 39/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 39/2000 dopo le parole: «piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB)» sono inserite le seguenti: «ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale».

2. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 39/2000 è aggiunta la seguente: «*f-bis*) la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.».

## Art. 6.

*Competenze degli enti di cui all'art. 3-ter, comma 2.  
Abrogazione dell'art. 70-bis della l.r. 39/2000*

1. L'art. 70-bis della legge regionale n. 39/2000 è abrogato.

## Art. 7.

*Pianificazione dell'AIG.  
Modifiche all'art. 74 della l.r. 39/2000*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 è sostituita dalla seguente: «*b*) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale.».

## Art. 8.

*Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi.  
Modifiche all'art. 76 della l.r. 39/2000*

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «in presenza della tabellazione di cui all'art. 70-bis, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 2016

ROSSI

16R00307

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 27.

**Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Toscana n. 15 del 20 aprile 2016)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *a*) e *l*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 marzo 2016;

Considerato quanto segue:

1. I cambiamenti climalteranti in atto, quali la prolungata assenza di precipitazioni atmosferiche nel periodo autunnale ed invernale, rendono sempre più frequenti situazioni di criticità suscettibili di generare pericolo per la popolazione, quali quelle del superamento dei valori limite e dei livelli critici di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2010 e relativi allegati;

2. In particolare, per quanto riguarda il PM10, l'allegato XI del decreto legislativo n. 155/2010 fissa il valore limite giornaliero in 50 µg/m<sup>3</sup> e stabilisce che esso non debba essere superato più di trentacinque volte per anno civile;

3. Dagli esiti del monitoraggio della rete regionale della qualità dell'aria è emerso che i superamenti del valore limite giornaliero del PM10 si concentrano prevalentemente nel periodo invernale, e cioè da novembre a marzo, e che numerosi comuni della Regione Toscana, nelle ultime decadi del mese di dicembre, sono risultati prossimi al raggiungimento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> per trentacinque volte per anno civile;

4. L'art. 13 della legge regionale n. 9/2010 ha previsto che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) elabori un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale e che in tale rapporto siano indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa nazionale;

5. Le analisi effettuate dall'ARPAT e dal settore regionale preposto hanno evidenziato che, nel periodo invernale, e quindi nell'imminenza dello scadere del termine dell'anno civile, tendono a verificarsi condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;



6. Fermi restando i parametri fissati dal legislatore nazionale e comunitario relativi ai valori limite, alle soglie di allarme ed al numero di superamenti consentiti dei singoli inquinanti, si è determinata l'esigenza, con specifico riguardo al PM10, di superare la rigidità dell'intervallo di riferimento annuale, che comporta l'automatico azzeramento delle misurazioni al 31 dicembre di ogni anno e quindi proprio nel periodo di massima concentrazione dell'inquinante, prevedendo, nell'ambito dell'attività di definizione e riduzione delle situazioni di rischio di superamento che compete alla Regione, l'individuazione da parte della giunta regionale di misure emergenziali da attivarsi sulla base di specifici indici di criticità per singolo inquinante;

7. Per quanto attiene al PM10, tali indici di criticità debbono tenere conto anche dei reiterati superamenti del valore limite giornaliero che il protocollo d'intesa, sottoscritto il 30 dicembre 2015, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza delle regioni e delle province autonome e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), indica in sette giorni continuativi;

8. L'esigenza rappresentata al punto 6, opera nel rispetto della normativa nazionale, che indica nell'annualità il periodo di osservazione, e nel rispetto dei principi dello statuto, a tutela del diritto alla salute della popolazione residente in Toscana e per rafforzare la tutela dell'ambiente, nella sua componente di aria ambiente;

9. L'esigenza di rafforzare i poteri sostitutivi della Regione nei confronti dei comuni nei casi di inerzia o ritardo nell'adozione dei piani di azione comunale (PAC) o di adozione dei PAC in difformità dai criteri e modalità stabilite dalla Regione, nonché l'esigenza di estendere l'attivazione dei poteri sostitutivi anche nell'ipotesi di mancata individuazione delle misure contingibili da parte dei comuni;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Piano di azione comunale (PAC).  
Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 9/2010*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) è inserito il seguente:

«4-bis. I comuni di cui al comma 1 adeguano il rispettivo piano di azione comunale (PAC) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dei provvedimenti di modifica delle linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g).».

Art. 2.

*Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 9/2010.*

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 9/2010 è aggiunto il seguente:

«3-ter. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nell'ambito della definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), determina specifici indici di criticità e le relative

modalità di calcolo per l'individuazione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti, tenendo conto:

a) delle misurazioni effettuate, senza soluzioni di continuità, nei periodi di massima concentrazione dell'inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento;

b) delle previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dal decreto legislativo n. 155/2010.».

Art. 3.

*Poteri sostitutivi.*

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 9/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, comma 3-bis, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinanti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti in caso di:

a) inosservanza delle norme della presente legge e del piano regionale per la qualità dell'aria;

b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell'aggiornamento dei PAC;

c) approvazione dei PAC in difformità dai criteri e dalle modalità stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g).».

Art. 4.

*Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all'art. 13. Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 9/2010.*

1. Al comma 2 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 9/2010, dopo le parole: «Qualora i comuni» sono aggiunte le seguenti: «non individuino o».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 aprile 2016.

(Omissis).

16R00308



---

# RETTIFICHE

---

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

**Avviso di rettifica alla legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 concernente: «Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015. Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 23 marzo 2016, Parte Prima).».**

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 23 marzo 2016, n. 13, Parte prima, si segnala che, per mero errore materiale, nell'alinea del comma 1 dell'art. 72, le parole: «1. Il comma 2» sono da leggersi come: «1. Il comma 3».

16R00310

---

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2016-GUG-043) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)*	- annuale € <b>302,47</b>
(di cui spese di spedizione € 74,42)*	- semestrale € <b>166,36</b>

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 5,00**



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 0 2 2 \*

